

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 aprile 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1992, n. 43.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1992 - Primo provvedimento generale di variazione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1992, n. 44.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1992 e del bilancio pluriennale 1992-1994 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 45.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 46.

Modifica della legge regionale 14 agosto 1989, n. 26: «Adozione di un modello organizzativo sperimentale correlato a un nuovo tipo di gestione delle risorse presso alcune unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna - Gestione per budget» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 47.

Promozione della strumentazione urbanistica generale comunale, di P.R.G. sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali Pag. 5

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 48.

Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore del personale proveniente dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato, in possesso di specifici requisiti. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49.

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 50.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla società: «Servizi integrati d'area - Ser.In.Ar. - Forlì e Cesena S.p.a.» e alla società «Uni.Tu.Rim. S.p.a. - Società per l'università nel riminese» Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51.

Partecipazione della Regione alle spese di funzionamento per l'esercizio delle deleghe Pag. 10

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1.

Riordino delle comunità montane Pag. 10

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 2.

Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3.

Disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 4.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 Pag. 22

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 61.

Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione Toscana e norme per la prima costituzione del comitato di controllo di cui all'art. 54 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31: «Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 62.

Prime norme per la formazione dei piani per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. Finanziamento dell'attività di ricerca da parte dei comuni singoli o associati. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 63.

Attenazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1.

Legge regionale 13 agosto 1992, n. 28: «Calendario venatorio della regione Toscana 1992/93». Modifiche Pag. 25

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 11.

Monitoraggio degli interventi regionali Pag. 26

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 12.

Intervento straordinario a favore dei sopravvissuti e degli eredi legittimi delle vittime campane nel naufragio della Moby Prince. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 13.

Conto consuntivo finanziario e annessa relazione per l'anno 1986 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 14.

Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato c/o minore adottato. Regolamentazione regionale Pag. 26

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 15.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1992 - Secondo provvedimento Pag. 27

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1993, n. 1.

Conto consuntivo finanziario e annessa relazione per l'anno 1987 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1993, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1993. Pag. 27

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano**

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43.

Provvedimenti in favore degli enti gestori dei servizi sociali. Pag. 27

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 44.

Interventi della provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale Pag. 28

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1992, n. 45.

Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana Pag. 31

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1992, n. 43.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1992 - Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 128 del 9 dicembre 1992)

(Omissis).

93R0086

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1992, n. 44.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1992 e del bilancio pluriennale 1992-1994 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 129 del 9 dicembre 1992)

(Omissis).

93R0087

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 45.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 131 del 10 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la regione Emilia-Romagna promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi.

2. A tal fine la regione Emilia-Romagna, in conformità alle normative comunitarie e alla legislazione nazionale di recepimento e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dall'art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, intende qualificare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:

a) una efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;

b) una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore e dell'utente;

c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione ed educazione del consumatore e dell'utente;

d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo le forme di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;

e) il coordinamento degli orari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di armonizzare l'applicazione di tali servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 2.

Organizzazione interna

1. Viene istituita, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, concernente le strutture organizzative della Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una struttura organizzativa adeguata cui verranno assegnate le specifiche attribuzioni derivanti dall'applicazione della presente legge ed in particolare il coordinamento delle iniziative di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8.

2. La Giunta regionale provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare e permanente presso la Presidenza della Giunta stessa, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 1984, per il coordinamento delle tematiche generali attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti.

3. Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge la Giunta regionale può far ricorso alla collaborazione di Università, di Istituti di ricerca pubblici e privati, ovvero di esperti di accertata competenza tecnico-scientifica nel settore, designati anche sulla base delle indicazioni espresse dalle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'art. 3.

Art. 3.

Partecipazioni delle associazioni di consumatori ed utenti

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni di consumatori ed utenti e può avvalersi delle loro proposte e suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti.

2. In particolare, la Regione può consultare, nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, le associazioni iscritte al registro di cui al comma 3.

3. È disposta l'istituzione e la tenuta del registro delle associazioni dei consumatori ed utenti al quale verranno iscritte, a richiesta degli interessati, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, o altra idonea documentazione, le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;

b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate;

c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;

d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno due anni;

e) non avere alcun legame, anche indiretto, con enti e organizzazioni che esercitino a qualunque titolo attività produttive, commerciali o di servizio;

f) essere costituite a livello nazionale ed essere presenti con proprie articolazioni in almeno tre province della regione ed in altra regione;

g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

4. Le associazioni di cui al comma 2 possono costituire un proprio organismo rappresentativo, avente il compito di formulare le proposte e i pareri richiesti dalla Regione.

5. L'iscrizione al registro di cui al comma 3 è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Attività di vigilanza e controlli

1. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 si perseguono in particolare attraverso:

a) il potenziamento delle attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio, nonché di tutela igienica degli alimenti e bevande, previsti dalle vigenti leggi in materia di tutela della salute;

b) la previsione, nei piani di lavoro delle Unità sanitarie locali, di attività programmate di controllo, che tengano in adeguato conto degli obiettivi di tutela della salute dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela igienica degli alimenti e bevande e alle materie oggetto dei provvedimenti di recepimento della Direttiva del Consiglio CEE n. 89/397/CEE del 14 giugno 1989.

2. Sulla base delle modalità stabilite dall'art. 18 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, concernente norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, si provvede ad adeguare forme di informazione della popolazione in ordine alle attività di cui al comma 1.

Art. 5.

Richiesta di analisi

1. Il Consiglio regionale stabilisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di procedure e principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, le modalità con le quali i servizi delle Unità sanitarie locali abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche eseguono analisi richieste dalle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 3 o da altri soggetti.

Art. 6.

Informazione dei consumatori

1. La Regione, avvalendosi delle proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte in attuazione della presente legge.

2. In particolare la Regione si adopera perché i Comuni, anche in collaborazione con le associazioni di cui all'art. 3, istituiscano uffici di informazione per i consumatori e gli utenti.

3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del piano di attività di cui all'art. 8.

Art. 7.

Educazione ai consumi

1. Per le attività di educazione ed informazione del consumatore ed utente di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 la Regione si avvale delle proprie strutture, sentite le associazioni di cui all'art. 3.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi per giovani in età scolare e l'attività di formazione degli insegnanti e di educazione permanente. La Regione cura, altresì, la predisposizione di supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di queste attività.

3. La Regione, in collaborazione con le Università ed Istituti specializzati, promuove corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore utente, nell'ambito delle figure professionali previste dalle norme vigenti.

4. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del piano di attività di cui all'art. 8.

Art. 8.

Piano di attività

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le associazioni di cui all'art. 3, approva il piano di attività triennale, aggiornabile annualmente, nel quale sono definiti i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.

Art. 9.

Incentivi

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, è autorizzata ad erogare contributi, fino ad un massimo del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al registro di cui all'art. 3, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1.

2. La Giunta regionale stabilisce, di norma annualmente, criteri, termini e modalità per l'erogazione dei contributi con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La Giunta regionale concede annualmente, sentito il parere delle associazioni di cui all'art. 3, i contributi alle attività ritenute ammissibili.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti complessivamente a L. 350.000.000 per l'esercizio 1992, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi allocati nell'ambito del Programma 03 - Commercio e Mercati - Settore 04 - Sezione 3^a del Bilancio pluriennale 1992-1994 e con l'istituzione di appositi capitoli di spesa, che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al Capitolo 86350 - Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 2 dell'Elenco n. 2 allegato alla legge di bilancio per l'esercizio 1992.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 1992, dopo l'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

3. A partire dal 1993 la spesa annua relativa agli interventi di cui alla presente legge sarà autorizzata dalla legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale, secondo le esigenze e fatte salve le disponibilità di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 dicembre 1992

Il vicepresidente: BERSANI

93R0088

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 46.

Modifica della legge regionale 14 agosto 1989, n. 26: «Adozione di un modello organizzativo sperimentale correlato a un nuovo tipo di gestione delle risorse presso alcune unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna - Gestione per budget».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 137 del 23 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della L.R. n. 26 del 1989 è così sostituito:

«Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge disciplina l'introduzione, in via sperimentale e temporanea, presso le Unità sanitarie locali individuate come previsto dall'articolo 2, della gestione articolata in centri di responsabilità, denominata gestione per budget, individuando, al fine della sua realizzazione, specifiche responsabilità nell'ambito dell'organizzazione complessiva delle Unità sanitarie locali interessate, in particolare per quanto attiene alla definizione degli obiettivi, all'uso delle risorse e ai risultati prefissati nell'erogazione dell'assistenza sanitaria».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della L.R. n. 26 del 1989 è così sostituito:

«Art. 2.

Soggetti e durata della sperimentazione

1. L'attuazione della sperimentazione di gestione per budget presso le Unità sanitarie locali è subordinata:

a) alla individuazione delle stesse con delibera del Consiglio regionale;

b) alla certificazione, con decreto dell'Assessore alla Sanità, del sussistere delle condizioni idonee per il concreto esercizio della gestione per budget, e in particolare:

1) della avvenuta attuazione della contabilità per centri di costi di cui all'art. 90 della L.R. 29 marzo 1980, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

2) della installazione di procedure informatiche di raccolta e valutazione dei dati relativi alle prestazioni erogate;

3) della previsione dell'articolazione e del funzionamento dei centri di budget all'interno dei Servizi delle Unità sanitarie locali, approvata dai competenti organi di gestione delle Unità sanitarie locali interessate.

2. Il sistema di gestione per budget potrà essere utilizzato fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali adottate per l'attuazione della riforma complessiva del Servizio sanitario nazionale».

Art. 3.

Abrogazione di norma

1. L'articolo 9 della L.R. n. 26 del 1989 è abrogato.

Art. 4.

Riferimento organi di gestione

1. I riferimenti contenuti nella L.R. n. 26 del 1989 alle Assemblee ed ai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali devono intendersi fatti agli organi di amministrazione delle Unità sanitarie locali medesime previsti dalle leggi vigenti.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 1992

BOSELLI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 47.

Promozione della strumentazione urbanistica generale comunale, di P.R.G. sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 139 del 30 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMUOVA

la seguente legge:

Titolo I

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 1.

Concessione di contributi

1. La Regione promuove la formazione di strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, e favorisce gli interventi diretti al loro approfondimento e alla ricerca su temi di specifica rilevanza settoriale.

2. Per tali fini, ed in particolare per favorire l'adeguamento degli strumenti di cui al comma 1 alla pianificazione regionale, la Regione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta regionale, concede contributi per la redazione:

a) dei piani regolatori generali o loro varianti generali;

b) delle varianti specifiche al piano regolatore generale, purché riferite all'intero territorio comunale.

3. Tali contributi sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 2.

Modalità di concessione

1. I contributi sono concessi su istanza dei Comuni interessati e con le modalità stabilite nelle disposizioni che seguono.

2. Le domande di contributo sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale e trasmesse, per conoscenza, al Presidente della Provincia territorialmente competente entro la data del 30 giugno di ogni anno. Almeno novanta giorni prima dello scadere di tale termine, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione un apposito avviso, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande devono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Le domande devono essere corredate:

a) dalla documentazione relativa all'avvenuto conferimento dell'incarico di progettazione;

b) dal preventivo di spesa, comprensivo degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari;

c) da copia del prospetto riassuntivo dell'ultimo bilancio preventivo approvato dal Comune richiedente.

5. La valutazione tecnica delle domande, ai fini dell'ammissione al contributo, è effettuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione che, in ordine di priorità, sono:

a) la rilevanza e l'urgenza degli strumenti di pianificazione proposti;

b) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai Comuni con minore popolazione;

c) le caratteristiche socio-economiche e strutturali delle aree interessate;

d) la previsione, nell'ambito del territorio comunale, di programmi regionali di tutela, recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

e) la formazione di strumenti urbanistici in forma associata tra Comuni.

6. Le Province, sulla base dei criteri indicati al comma 5, esprimono parere in ordine alla accoglibilità delle domande ed al grado di priorità delle stesse. Il parere, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalle scadenze indicate ai commi 2 e 3, deve essere trasmesso alla Giunta regionale, la quale predispone ed approva il programma e procede, contestualmente, all'impegno della spesa e all'erogazione ai soggetti beneficiari di un primo acconto del cinquanta per cento del contributo concesso.

7. Con successivo provvedimento la Giunta regionale o l'Assessore delegato eroga il restante cinquanta per cento dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici da parte del competente organo regionale.

TITOLO II

FINANZIAMENTI PER ATTIVITÀ DI STUDIO E SPERIMENTAZIONE E PER LA FORMAZIONE DI PROGETTI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.

Art. 3.

Finanziamenti per lo studio e la sperimentazione di modalità innovative nella pianificazione urbanistica

1. La Regione svolge attività di ricerca, finalizzate a studiare nuovi contenuti e nuove modalità di gestione della pianificazione urbanistica. La Regione inoltre concede contributi ai Comuni interessati a partecipare a tali attività, stipulando con gli stessi apposite convenzioni.

2. I Comuni interessati ai contributi di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzano alla Regione una richiesta corredata:

a) da una documentazione sulla ricerca e sulla eventuale strumentazione di supporto, per la realizzazione delle quali chiedono il contributo;

b) dalle indicazioni degli elementi essenziali dei disciplinari degli incarichi che si prevede di conferire;

c) da un preventivo di spesa.

3. La valutazione tecnica delle domande, ai fini dell'ammissione al contributo, è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

a) l'aver il Comune svolto in precedenza esperienze significative nell'utilizzo di strumenti innovativi nella pianificazione e gestione del territorio;

b) l'inserimento del Comune in altri progetti di interesse regionale o provinciale, o di valorizzazione o gestione di beni culturali o ambientali;

c) il perseguimento della semplificazione e trasparenza dell'intero procedimento pianificatorio comunale;

d) la previsione della integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e governo del territorio a livello comunale;

e) la previsione dello studio di forme di gestione della conoscenza dei fenomeni territoriali e della comunicazione delle informazioni fra i vari soggetti istituzionali.

4. Nell'ambito delle indicazioni del programma regionale di sviluppo o dei piani di settore, la Giunta regionale approva il programma di finanziamento delle attività del presente articolo.

5. A seguito dell'approvazione del programma di finanziamento, la Giunta assume gli atti necessari per avviare l'attività di ricerca prevista dal comma 1 e per approvare le convenzioni con i Comuni interessati. Nelle convenzioni sono fissati gli obiettivi ed i risultati attesi della ricerca, il termine e le modalità di erogazione dei contributi previsti.

6. Alla scadenza di ogni programma, la Giunta regionale può promuoverne uno nuovo.

7. Le domande di contributo vanno presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di un apposito avviso, a norma dell'art. 12 comma 1, della legge n. 241 del 1990. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine stesso decorre dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 4.

Partecipazione della Regione alla formazione di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali

1. Al fine di promuovere la formazione di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, individuati dalla Regione, dalle Province, nonché dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione conclude con gli enti interessati alla realizzazione del progetto un accordo per disciplinare lo svolgimento delle attività di comune interesse rilevanti per la realizzazione del progetto stesso.

2. Con l'accordo, concluso ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, sono in particolare stabiliti:

a) l'oggetto, i termini e le condizioni per la redazione del progetto;

b) i costi per la formazione del medesimo;

c) le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione alle spese, i reciproci obblighi e garanzie.

3. La quota di partecipazione della Regione agli oneri finanziari di cui al presente articolo non può in alcun caso superare la misura del settanta per cento del totale delle spese indicate nella convenzione.

TITOLO III

ABROGAZIONE DI NORME. DISPOSIZIONE TRANSITORIA E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 5.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati la L.R. 9 gennaio 1975, n. 1, l'art. 67, secondo comma, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, l'art. 17 della L.R. 3 novembre 1980, n. 51 ed ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. I programmi di contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici — già approvati dal Consiglio regionale, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle norme di cui al precedente art. 5 — producono pienamente i propri effetti e le conseguenti attività procedurali di liquidazione dei relativi contributi sono regolate dalle medesime disposizioni, mantenendosi pertanto in essere ad esaurimento, fino alla completa e totale erogazione dei medesimi contributi. Il Capitolo del bilancio regionale n. 30550 denominato «Contributi in capitale a Comuni e loro Consorzi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici (L.R. 9 gennaio 1975, n. 1; L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche; legge 8 agosto 1985, n. 431)».

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione, nella parte spesa del bilancio di previsione, di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 1992

Il vicepresidente: BERSANI

93R0090

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 48.

Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore del personale proveniente dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato, in possesso di specifici requisiti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 139 del 30 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale regionale, proveniente dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della L.R. 5 luglio 1982, n. 30, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in possesso di qualifica non superiore alla VIII, è reinquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza, purché risponda a tutte le condizioni di seguito indicate:

a) provenga dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato;

b) abbia maturato dal 1° febbraio 1981, data di decorrenza dell'inquadramento giuridico nel ruolo regionale, una anzianità di almeno otto anni e sei mesi nella suddetta carriera direttiva;

c) risulti in possesso, a quella data, del diploma di laurea;

d) abbia conseguito la qualifica di Ispettore Capo aggiunto o altra qualifica ad essa equiparata.

2. Il reinquadramento disposto dal comma 1 è effettuato con decorrenza, per gli effetti economici, dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli effetti giuridici, dal 1° febbraio 1981.

Art. 2.

1. Il personale regionale di cui all'art. 1, in possesso di tutti i requisiti e le condizioni ivi indicate, ad eccezione di quella di cui alla lettera d) del comma 1, qualora risulti inquadrato precedentemente al 1° febbraio 1981 nella qualifica di Ispettore superiore o in altra qualifica ad essa equiparata dei ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, è reinquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza.

2. Il reinquadramento disposto ai sensi del comma 1, decorre, per gli effetti economici, dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli effetti giuridici, dalla data in cui è maturata, nella carriera di provenienza, l'anzianità necessaria per l'accesso alla qualifica di Ispettore Capo aggiunto.

Art. 3.

1. I reinquadramenti disposti ai sensi della presente legge sono effettuati in soprannumero rispetto alla dotazione organica regionale.

2. I posti in soprannumero così costituiti sono automaticamente soppressi al verificarsi della loro vacanza per qualsiasi motivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 1992

Il vicepresidente: BERSANI

93R0091

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49.

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 139 del 30 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge e termini per l'esercizio delle funzioni da parte delle Unità sanitarie locali

1. La presente legge disciplina:

a) gli accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo e di handicap di cui alle legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni; 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382; 11 febbraio 1980, n. 18; 5 febbraio 1992, n. 104, nonché l'accertamento delle compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, effettuati dalle Unità sanitarie locali;

b) la composizione delle Commissioni e del Collegio medico incaricati degli accertamenti di cui alla lettera a).

2. Le Unità sanitarie locali determinano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio provvedimento il termine, comunque non superiore a centottanta giorni entro cui le Commissioni provvedono agli accertamenti sanitari.

Art. 2.

Commissioni sanitarie

1. Nell'ambito del Servizio di Igiene pubblica di ogni Unità sanitaria locale operano:

a) la Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile;

b) la Commissione per l'accertamento delle condizioni visive;

c) la Commissione per l'accertamento del sordomutismo.

2. L'Unità sanitaria locale istituisce per ogni ottocento domande giacenti all'ulteriore Commissione sanitaria, revocandola quando venga meno la necessità del suo funzionamento. Per la composizione si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.

3. Su motivata richiesta rispettivamente delle sezioni regionali dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale sordomuti e, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia, le Commissioni per l'accertamento delle condizioni visive e del sordomutismo operanti nelle Unità sanitarie locali aventi sede nelle città capoluogo di provincia esplicano la loro competenza sull'intero ambito provinciale.

Art. 3.

Composizione delle Commissioni sanitarie

1. Ciascuna Commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale, scelto tra i medici dipendenti della Unità sanitaria locale o, in mancanza, tra i medici specialisti in medicina legale, convenzionati.

2. Qualora non sia possibile pervenire alla nomina del presidente secondo quanto previsto al comma 1, può essere nominato un medico di ruolo che presti servizio nella Unità sanitaria locale da scegliersi, nell'ordine, tra i coadiutori sanitari in medicina legale e delle assicurazioni sociali, o gli assistenti medici di medicina legale e delle assicurazioni sociali con almeno cinque anni di servizio nella disciplina o i medici assegnati ad attività di medicina legale ricomprese nell'ambito del Servizio di igiene pubblica; in quest'ultimo caso, per gli assistenti, è necessaria un'anzianità di servizio di almeno cinque anni.

3. La Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile è composta, oltre che dal presidente, da:

a) due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;

b) un medico specialista delle discipline neurologiche psichiatriche o psicologiche nei casi in cui l'accertamento riguardi le condizioni psichiche;

c) un operatore sociale ed un medico esperto nei casi da esaminare e previsti dall'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, designato di volta in volta dal presidente fra i medici indicati dalla Unità sanitaria locale.

4. La Commissione per l'accertamento delle condizioni visive è composta, oltre che dal presidente, da altri due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro e l'altro scelto tra gli specialisti in oculistica.

5. La Commissione per l'accertamento del sordomutismo è composta, oltre che dal presidente, da altri due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro e l'altro scelto tra gli specialisti in otorinolaringoiatria.

6. I medici che compongono le Commissioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono scelti tra i medici dipendenti o, in mancanza, tra quelli convenzionati.

7. Le Commissioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione ed assistenza sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogniquale deve pronunziarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale, la quale assicura altresì il personale necessario al funzionamento delle Commissioni.

9. Non possono essere nominati a far parte delle Commissioni quei sanitari che siano già membri della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

Art. 4.

Collegi medici: composizione

1. Il Collegio medico previsto dall'art. 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482 opera nell'ambito del Servizio di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali delle città capoluogo di provincia ed è presieduto da un medico specialista in medicina legale, scelto tra i medici dipendenti dall'Unità sanitaria locale o, in mancanza, tra i medici convenzionati specialisti in medicina legale.

2. Il Collegio è composto, oltre che dal presidente, da:

a) un medico specialista o esperto in medicina del lavoro o in altra disciplina equipollente o affine, ovvero specialista o esperto in medicina legale e delle assicurazioni sociali o altra disciplina equipollente o affine, dipendente dall'Unità sanitaria locale o in mancanza convenzionato;

b) un medico scelto tra quelli designati dalle Associazioni dei datori di lavoro;

c) il medico designato dalla Associazione maggiormente rappresentativa della categoria di beneficiari del collocamento obbligatorio cui appartiene l'invalido che deve essere assoggettato ad accertamenti;

d) un ufficiale medico componente della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile, o un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni ordinarie competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240 e della legge 23 aprile 1965, n. 488, quando deve accertare lo stato di inabilità per la concessione dell'assegno di incollocabilità, rispettivamente, agli invalidi di guerra o per servizio ordinario.

3. Il Collegio è integrato da un medico specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche dipendente dalla Unità sanitaria locale quando l'accertamento da compiere riguardi un invalido affetto da minorazioni psichiche.

4. Qualora non sia possibile pervenire alla nomina del presidente secondo quanto previsto al comma 1, può essere nominato un altro sanitario. In tal caso si applica la disciplina prevista al comma 2 dell'articolo 3.

5. Il Collegio medico si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Collegio stesso.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale.

7. Il verbale della visita collegiale viene trasmesso entro trenta giorni dalla visita medesima, a cura del segretario al richiedente, ovvero alla associazione di categoria od al patronato presso cui esso richiedente abbia eletto domicilio.

Art. 5.

Disciplina comune

1. Per ciascun membro effettivo e per il segretario delle Commissioni sanitarie e dei Collegi medici viene nominato, con le stesse modalità previste per gli effettivi, un supplente che partecipa alle sedute solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.

2. Le Commissioni sanitarie ed i Collegi medici assistiti dal segretario decidono con la presenza di almeno tre componenti, uno dei quali deve essere il presidente. A formare tale numero legale concorre anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di invalidi appartenenti alla medesima categoria. Quando il Collegio deve accertare lo stato di inabilità per la concessione dell'assegno di incollocabilità agli invalidi di guerra o per servizio, deve essere sempre presente il sanitario previsto dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 4.

3. Le riunioni delle Commissioni e dei Collegi sono valide anche senza la presenza del sanitario rappresentante di categoria qualora questi, benché invitato, non si presenti oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione.

4. Le Commissioni, salvo quelle nominate ai sensi del comma 2 dell'art. 2, ed i Collegi medici, durano in carica cinque anni, ed i loro membri possono essere riconfermati.

5. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia sia dinanzi alle Commissioni sanitarie che dinanzi al Collegio medico.

6. Le Commissioni ed i Collegi, solo in carenza di documentazione atta a permettere una esatta valutazione della minorazione sottoposta al loro giudizio, possono richiedere ulteriori accertamenti psicodiagnostici. Agli oneri di tali prestazioni contribuisce il cittadino richiedente entro i limiti del vigente regime di partecipazione alla spesa sanitaria.

7. I verbali delle Commissioni mediche divenuti definitivi ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 possono anche essere ritirati direttamente dagli interessati o da persona o organismo agli stessi legati.

8. Le prestazioni rese dalle Commissioni sanitarie e dal Collegio medico non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.

Art. 6.

Compensi

1. Ai componenti effettivi e supplenti delle Commissioni e dei Collegi di cui ai precedenti articoli sono corrisposte L. 50.000 per ogni giorno di seduta oltre un compenso aggiuntivo di L. 4.000 per ogni visita eseguita nella seduta. Ai segretari delle Commissioni e dei Collegi compete un gettone di presenza di L. 50.000.

2. Ai componenti e ai segretari delle Commissioni sanitarie e dei Collegi medici non compete il compenso qualora il relativo incarico sia svolto durante l'orario di lavoro.

3. I compensi per i medici di cui alle lettere b) e c) del comma 2, dell'art. 4, designati dall'Associazione dei datori di lavoro e dalle associazioni di categoria in seno al collegio medico, sono a carico, rispettivamente, dell'Associazione dei datori di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.

4. L'importo dei compensi previsti dal comma 1 è aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento degli oneri per i componenti delle Commissioni sanitarie e dei Collegi medici, si provvede mediante l'impiego delle somme assegnate dalla quota corrente del Fondo sanitario nazionale, a carico delle Unità sanitarie locali ove sono istituiti.

Art. 8.

Proroga

1. Le Commissioni sanitarie ed i Collegi medici attualmente operanti proseguono la loro attività, con le modalità previste dalla presente legge, fino all'insediamento delle Commissioni e dei Collegi nominati ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Norma finale

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, emana direttive per l'individuazione delle procedure per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo e delle compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative e degli adempimenti conseguenti, nonché per disciplinare il coordinamento delle Commissioni sanitarie.

Art. 10.

Abrogazione

1. La L.R. 21 dicembre 1987, n. 43 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 1992

Il vicepresidente: BILSANI

93R0092

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 50.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla società: «Servizi integrati d'area - Ser.In.Ar. - Forlì e Cesena S.p.a.» e alla società «Uni.Tu.Rim. S.p.a. - Società per l'università nel riminese».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 141 del 31 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, alla Società per azioni Servizi integrati d'area - SER.IN.AR., Forlì-Cesena S.p.a. con sede in Forlì avente per oggetto lo sviluppo, nell'area forlivese e cesenate, della ricerca scientifica e la sua applicazione, in collaborazione con le Università degli studi e con gli istituti di ricerca pubblici e privati, nonché la predisposizione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento ed il consolidamento di iniziative di ricerca e di formazione superiore, costituita con atto del notaio Carlo Alberto Paesani, in data 2 giugno 1986, n. 23208/6295 di repertorio.

2. La Regione è autorizzata altresì a partecipare alla Società per azioni UN.ITU.RIM. S.p.a., Società per l'Università nel riminese con sede in Rimini avente per oggetto lo sviluppo nell'area della ricerca scientifica e la sua applicazione in accordo e collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca pubblici e privati nonché la predisposizione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento e il consolidamento di iniziative di ricerca e di formazione superiore, costituita con atto del notaio Alberto Ricci, in data 12 giugno 1992, n. 184.912 di repertorio.

3. L'autorizzazione è subordinata all'esplicito esonero della Regione da obblighi derivanti da patti parasociali stipulati dagli altri soci in ordine all'assunzione dei costi di gestione delle strutture e dei servizi messi a disposizione dall'Università di Bologna ed eventualmente in ordine a qualsiasi altro obbligo.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 la Regione è autorizzata ad acquistare seicento azioni della Società «Servizi integrati d'area - SER.IN.AR., Forlì-Cesena S.p.a.» per un valore complessivo di L. 600 milioni, corrispondente al sei per cento del capitale sociale deliberato.

2. La Regione provvederà a tale acquisto con le seguenti modalità:

a) duecento azioni per un valore di L. 200 milioni, corrispondente al due per cento del capitale sociale, nell'esercizio finanziario 1992;

b) duecento azioni per un valore di L. 200 milioni, corrispondente ad un ulteriore due per cento del capitale sociale, nell'esercizio finanziario 1993;

c) duecento azioni per un valore di L. 200 milioni, corrispondente ad un ulteriore due per cento del capitale sociale, nell'esercizio finanziario 1994.

3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, la Regione è autorizzata ad acquistare trentamila azioni della società «UN.ITU.RIM. S.p.a., Società per l'Università nel riminese» per un valore complessivo di L. 30 milioni, corrispondente al quindici per cento del capitale sociale deliberato.

4. La Regione provvederà a tale acquisto nell'esercizio finanziario 1993.

Art. 3.

1. La Regione può provvedere ad assegnare contributi alle Società SER.IN.AR. ed UN.ITU.RIM. a sostegno di particolari iniziative, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale in materia di diritto allo studio, formazione professionale e promozione culturale nei limiti dei rispettivi oggetti statuari.

Art. 4.

1. L'autorizzazione alla partecipazione alle società SER.IN.AR. e UN.ITU.RIM. è subordinata alla condizione che sia prevista una rappresentanza della Regione nei rispettivi Consigli di amministrazione, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile.

Art. 5.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui all'art. 1.

2. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato allo scopo.

Art. 6.

1. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione dei vincoli societari in presenza di modificazioni concernenti gli atti costitutivi e gli statuti delle Società SER.IN.AR. e UN.ITU.RIM.

Art. 7.

1. Il Consiglio regionale provvede alla nomina della rappresentanza della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione della Società «Servizi integrati d'area SER.IN.AR., Forlì-Cesena S.p.a.» e nel Consiglio di amministrazione della Società UN.ITU.RIM. S.p.a. - Società per l'Università nel riminese.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

2. All'eventuale onere derivante dagli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione fa fronte entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposti annualmente, a favore della vigente legislazione in materia di diritto allo studio, formazione professionale e promozione culturale, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 1992

Il vicepresidente: BERSANI

93R0093

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51.

Partecipazione della Regione alle spese di funzionamento per l'esercizio delle deleghe.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 141 del 31 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo per le deleghe

1. La Regione partecipa alle spese di funzionamento che derivano agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. A tale fine è istituito un fondo regionale il cui ammontare è definito in sede di approvazione della legge di bilancio.

Art. 3.

Ripartizione

1. Il fondo è costituito dalle seguenti quote:

a) quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle province e dal circondario di Rimini;

b) quota per la partecipazione alle spese sostenute dagli altri Enti locali.

2. La ripartizione del fondo è effettuata dalla Giunta regionale con le seguenti modalità:

a) i finanziamenti relativi alla quota di cui alla lettera a) del comma 1 sono ripartiti fra gli enti indicati sulla base dei seguenti parametri:

1) sessanta per cento in proporzione alla popolazione residente;

2) trenta per cento in proporzione alla superficie del territorio;

3) dieci per cento in quota fissa uguale per tutti gli Enti;

b) i finanziamenti relativi alla quota di cui alla lettera b) del comma 1 sono ripartiti fra gli enti ivi indicati sulla base delle vigenti disposizioni di legge regionale.

Art. 3.

Spese per il personale

1. Le somme ripartite ai sensi dell'art. 2 sono decurtate del quaranta per cento delle spese sostenute dalla Regione per il personale regionale che essa abbia messo a disposizione degli Enti locali per l'esercizio delle deleghe.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal primo gennaio 1993.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ammontante a L. 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1992, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi di cui al cap. 86400 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali» del progetto di legge di assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 1992, secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al progetto di legge stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di assestamento al bilancio 1992.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1992, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, dopo l'entrata in vigore della presente legge e della legge di assestamento del bilancio.

3. Per gli esercizi successivi al 1992 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare gli oneri di cui alla presente legge, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 31, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 1992

Il vicepresidente: BERSANI

93R0094

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1.

Riordino delle comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 2 del 12 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Natura

1. Le Comunità montane sono Enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), tra i Comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia; allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali favorevole, ove le condizioni lo consentano, la fusione dei Comuni associati.

Art. 2.

Autonomia statutaria

1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo statuto, nei limiti dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comunità montane e altri Enti locali, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Determina altresì la sede e la denominazione della Comunità montana.

3. Lo statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal Consiglio della Comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Il Consiglio delibera lo statuto entro otto mesi dalla data di costituzione della Comunità montana. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio che, nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro mesi, viene sciolto.

Art. 3.

Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il Consiglio della Comunità montana delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

2. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per deliberare lo statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2.

Art. 4.

Funzioni

1. Le Comunità montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della difesa del suolo.

3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzioni con la Provincia stessa.

Art. 5.

Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali

1. Le funzioni ed i servizi che i Comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 o dalle Comunità montane, di cui i Comuni montani sono membri. In caso di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una Comunità montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi è comunque affidato alla stessa Comunità montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti consorzi.

2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità montana.

3. Nel caso di gestione dei servizi e delle funzioni di livello provinciale o di vaste aree intercomunali, che superino gli ambiti territoriali della Comunità montana, questa, con il suo consenso, può essere delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a consorzi fra Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di partecipazione di ogni singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunità montana è in tal caso membro dell'assemblea del consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25.

4. La Comunità montana non può aderire a un consorzio del quale facciano parte Comuni che contribuiscono alla Comunità montana stessa, salvo che per la gestione dei parchi. In tal caso, quando l'ambito territoriale del parco coincide in tutto o in parte con quello della Comunità montana, d'intesa tra la Provincia e tutti gli enti interessati, la gestione del parco può essere delegata alla Comunità montana.

Art. 6.

Determinazione degli ambiti territoriali

1. Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituiti dall'intero territorio dei Comuni ricompresi nelle seguenti zone omogenee, determinate d'intesa con i Comuni e le Province interessate, in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142:

in provincia di Piacenza

Zona 1 (Valli del Tidone e del Trebbia)
comprende i Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba;

Zona 2 (Valli del Nure e dell'Arda)

comprende i Comuni di: Bettola, Farini, Ferriere, Morfasso, Vernasca;

in provincia di Parma

Zona 3 (Valli del Taro e del Ceno)

comprende i Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmazzola, Varano de' Melegari, Varsi;

Zona 4 (Appennino Parma est)

comprende i Comuni di: Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

in provincia di Reggio Emilia

Zona 5 (Appennino Reggiano)

comprende i Comuni di: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnuovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo;

in provincia di Modena

Zona 6 (Appennino Modena ovest)

comprende i Comuni di: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia;

Zona 7 (Frignano)

comprende i Comuni di: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;

Zona 8 (Appennino Modena est)

comprende i Comuni di: Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca;

in provincia di Bologna

Zona 9 (Valle del Samoggia)

comprende i Comuni di: Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno;

Zona 10 (Alta e media valle del Reno)

comprende i Comuni di: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granagione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato;

Zona 11 (Valli del Savena e dell'Idice)

comprende i Comuni di: Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto, Val di Sambro, Sasso Marconi;

Zona 12 (Valle del Santerno)
comprende i Comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice;

in provincia di Ravenna
Zona 13 (Appennino faentino)
comprende i Comuni di: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;

in provincia di Forlì
Zona 14 (Valli del Tramazzo e del Montone)
comprende i Comuni di: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio;

Zona 15 (Valli del Rabbi e del Bidente)
comprende i Comuni di: Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia;

Zona 16 (Appennino cesenate)
comprende i Comuni di: Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncolefreddo, Sassina, Sogliano al Rubicone, Verghereto;

in provincia di Rimini
Zona 17 (Valle del Marecchia)
comprende i Comuni di: Torriana e Verucchio.

2. Il mutamento degli ambiti territoriali, ivi compresi i casi di modifiche attuate in applicazione dell'art. 8 della presente legge, è stabilito con legge regionale, sentiti la Provincia e i Comuni interessati.

3. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.

4. L'esclusione di Comuni dalle Comunità montane, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee e dalle leggi statali e regionali. A tal fine, la Regione promuove rapporti convenzionali tra le Comunità montane e i Comuni interessati e, con atto di Giunta, può partecipare alle relative convenzioni.

Art. 7.

Costituzione delle Comunità montane e definizione dei rapporti patrimoniali

1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i Comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta d'insediamento. Dalla data del decreto decorre la costituzione della Comunità montana.

2. Qualora gli ambiti territoriali di cui all'art. 6 non coincidano con gli ambiti territoriali delle Comunità montane costituite ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, e si determinano come conseguenza variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.

Art. 8.

Unione di Comuni montani

1. La fusione di tutti o parte dei Comuni, di cui all'art. 1, si realizza favorendo l'Unione dei Comuni montani contermini, appartenenti alla stessa provincia, ferma restando la promozione in generale di tali forme associative ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Le Unioni di Comuni possono costituirsi fra tutti o parte dei Comuni membri di una Comunità montana. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della Legge n. 142 del 1990, la Comunità montana può essere trasformata in Unione di Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione.

2. In tutti i casi in cui la costituzione dell'Unione sia deliberata da Comuni che non fanno parte di una stessa Comunità montana, ovvero da Comuni montani e da Comuni contermini non montani, si procede con legge regionale alla modifica degli ambiti territoriali preesistenti, frazionando o accorpando gli ambiti territoriali preesistenti, ovvero includendo nuovi Comuni ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della Legge n. 142 del 1990.

3. L'Unione di Comuni costituita per trasformazione della Comunità montana, oltre all'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le funzioni che a qualsiasi titolo spettano alle Comunità montane.

4. La trasformazione della Comunità montana in Unione di Comuni non priva quest'ultima dei benefici e degli interventi speciali stabiliti per le Comunità montane e per la montagna.

5. Ai sensi della presente legge la Regione eroga contributi alle Unioni di Comuni costituite ai sensi del presente articolo.

6. In caso di trasformazione di una Comunità montana in Unione di Comuni le deliberazioni dei singoli Consigli comunali concernenti l'approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Unione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale che con proprio decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della Comunità montana in Unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.

Art. 9.

Controllo sulle Comunità montane

1. Il controllo sulle Comunità montane è esercitato ai sensi dell'art. 49 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è disciplinato dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 e successive modifiche.

TITOLO II

ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 10.

Organi delle Comunità montane

1. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.

2. Un revisore dei conti adempie alle funzioni di revisione economico-finanziaria.

Art. 11.

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Comunità montana è formato da consiglieri dei Comuni da cui essa è costituita e la sua composizione è stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:

a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, che deve essere emanazione diretta della minoranza, che deve essere emanazione diretta della stessa, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni qualsiasi interferenza della maggioranza;

b) elezione con criteri di proporzionalità dei rappresentanti dei Consigli comunali.

2. Lo statuto stabilisce la composizione del Consiglio conformandosi ai principi di buon andamento e funzionalità e di contenimento del numero dei suoi componenti, che deve tendere ad essere analogo al numero di consiglieri assegnati ad un Comune che ha la stessa popolazione della Comunità montana. Lo statuto, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la rappresentatività di ciascun Consiglio comunale.

3. Lo statuto della Comunità montana della quale fanno parte non più di tre Comuni può prevedere, in deroga a quanto stabilito nei precedenti comini, che il Consiglio sia composto da tutti i consiglieri comunali. La stessa facoltà spetta nei casi in cui, per la composizione della Giunta, lo statuto si sia uniformato a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13.

4. Lo statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.

5. Lo statuto stabilisce inoltre se il Consiglio debba articolarsi in commissioni e gruppi politici, determinandone il numero, la composizione, i modi della loro costituzione e le funzioni.

Art. 12.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'Ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;

c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

d) lo statuto giuridico del personale, la pianta organica e le relative variazioni;

e) la costituzione e la modificazione di forme associative;

f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

g) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di pubblici servizi; partecipazione della Comunità montana a società di capitali; affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;

h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Comunità montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nei casi in cui la competenza del Consiglio sia prevista dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da atti generali del Consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del comma 3 dell'art. 16.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 13.

Composizione della Giunta

1. La composizione della Giunta è stabilita dallo statuto, in conformità alle seguenti opzioni alternative:

a) la Giunta è composta dal Sindaco di ciascun Comune o da un membro di ciascuna Giunta comunale delegato dal Sindaco. In tal caso lo statuto stabilisce pure le modalità di elezione del Presidente e di insediamento della Giunta. Il Presidente può essere scelto anche fra membri del Consiglio o fra cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità;

b) la Giunta è composta dal Presidente e da un numero pari di assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla composizione del Consiglio. Lo statuto può altresì prevedere l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.

2. In previsione della trasformazione della Comunità montana in Unione di Comuni, ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, lo statuto, di norma, conforma la composizione della Giunta a quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.

Art. 14.

Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, del Presidente, del segretario e dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunità montana. Lo statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante tale principio.

Art. 15.

Elezione del Presidente e della Giunta

1. Salvo quanto previsto dallo statuto in conformità alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio, nei modi e nelle forme previste dallo statuto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 34 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'elezione è effettuata nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date. Scaduto questo termine, i Consigli che, nonostante diffida della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi due mesi, sono sciolti.

3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto.

5. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.

6. Le adunanze di cui ai commi 4 e 5 sono presiedute dal consigliere più anziano secondo l'età.

7. Le deliberazioni di nomina del Presidente e della Giunta, conformemente a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 34 della Legge n. 142 del 1990, diventano esecutive se entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

Art. 16.

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della Comunità montana.

3. Nel caso in cui il Consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lettera 1) del comma 2 dell'art. 12, vi provvede il Presidente nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione col Consiglio che deve essere all'uopo consultato e informato dei provvedimenti assunti nella prima seduta utile. Nel caso in cui neppure il Presidente provveda, l'organo regionale di controllo, in analogia con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, adotta i provvedimenti sostitutivi nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni.

Art. 17.

Rapporto di fiducia

1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dalla carica per altra causa.

2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

3. Nel caso che la Giunta sia costituita nel modo stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, le situazioni che presuppongono cessazione del rapporto di fiducia tra Consiglio e Giunta sono esaminate dai Consigli comunali, che, fuori dei casi previsti dall'art. 37 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, possono revocare e sostituire la propria delegazione nel Consiglio della Comunità montana.

Art. 18.

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e comunque esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

2. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art. 11 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni.

3. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.

4. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 2 e 3 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.

Art. 19.

Dimissioni

1. Quando la Giunta è costituita nel modo stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 le dimissioni del Presidente, della Giunta o degli assessori sono indirizzate al Consiglio. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.

2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli assessori determinano di diritto le dimissioni o la decadenza dell'intera Giunta.

3. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente e della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 20.

Funzionamento degli organi

1. Il funzionamento degli organi, con particolare riguardo alla modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione, è disciplinato da un apposito regolamento in base ai principi stabiliti dalla presente legge e dallo statuto.

Art. 21.

Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità montane

1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Comunità montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 22.

Organizzazione sanitaria

1. Restano salve, in materia di organi delle Comunità montane, le speciali disposizioni del Servizio sanitario nazionale.

TITOLO III

DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 23.

Partecipazione

1. Le Comunità montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale e in particolare al processo di formazione dei piani, anche sulla base di ciascun Comune che fa parte della Comunità montana. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo statuto.

TITOLO IV

DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 24.

Concorso alla formazione della pianificazione regionale e provinciale

1. Le Comunità montane concorrono alla formazione dei piani regionali e provinciali, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

Art. 25.

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che ha durata quinquennale e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si basa sulle indicazioni, le norme e gli obiettivi di sviluppo delineati nel piano territoriale di coordinamento ed è costituito:

a) dal quadro di riferimento, che contiene l'analisi degli elementi di specificità dell'area montana;

b) dal piano pluriennale delle opere e degli interventi, che individua e illustra i progetti di scala sovracomunale prioritari per lo sviluppo dell'area.

3. Ai fini dell'individuazione delle opere e degli interventi prioritari da inserire nel piano pluriennale sono attivate modalità di valutazione dei differenti progetti, esercitate in collaborazione tra la Comunità montana e la Provincia.

4. Con legge regionale possono essere affidate alle Comunità montane specifiche funzioni in materia di elaborazioni dei piani di settore, che rappresentano specificazione ed approfondimento dei piani settoriali di scala regionale ovvero provinciale.

Art. 26.

Programma annuale operativo

1. La Comunità montana integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione con un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi previsti nel piano pluriennale e cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.

Art. 27.

Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana.

2. Il piano è depositato presso la sede dell'ente per trenta giorni per la libera consultazione e successivamente è trasmesso in copia, unitamente alle eventuali osservazioni pervenute, all'Amministrazione provinciale, per l'approvazione. Al deposito deve essere data adeguata pubblicità.

3. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la conformità al piano territoriale di coordinamento ovvero ad eventuali progetti operativi approvati.

4. La Provincia può altresì approvare il piano non conforme al piano territoriale di coordinamento o agli eventuali progetti territoriali operativi approvati subordinando l'efficacia delle parti non conformi alla approvazione delle opportune varianti al piano di coordinamento o ai progetti territoriali.

5. Il termine di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza la Provincia solleva obiezioni o richiede chiarimenti e comincia a decorrere per intero dal giorno in cui pervengono i chiarimenti. La Provincia approva il piano di sviluppo anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente col piano territoriale di coordinamento ovvero con eventuali progetti operativi approvati.

6. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano ai sensi dei commi 3 e 4 il piano è da intendersi approvato. In tal caso la Provincia ha l'obbligo di avviare le eventuali procedure di variante.

Art. 28.

Conferenza delle Comunità montane

1. La Giunta regionale, tramite il competente assessore, convoca almeno due volte all'anno la Conferenza delle Comunità montane costituita dai rispettivi presidenti o loro delegati. Le riunioni sono finalizzate a determinare linee di indirizzo per il coordinamento della politica regionale per la montagna e a valutare il concorso delle Comunità montane alla programmazione regionale provinciale.

TITOLO V

DELLA FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 29.

Autonomia finanziaria

1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità montane.

2. I provvedimenti con i quali alle Comunità montane vengono affidate funzioni amministrative per i servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. La finanza delle Comunità montane è costituita da:

- a) trasferimento correnti dallo Stato e dalla Regione;
- b) quote dei comuni che fanno parte della Comunità montana;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- e) trasferimenti dalla Regione, dalla provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso all'eredità nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;
- h) altre entrate.

Art. 30.

Finanziamenti regionali

1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.

2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso:

- a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;
- b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;
- c) contributi per incentivare l'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunità montane;
- d) contributi per incentivare la costruzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni;
- e) contributi per il finanziamento di progetti di sviluppo di scala sovracomunale, inseriti nei piani pluriennali di opere e di interventi delle comunità montane;
- f) fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);
- g) fondo regionale per la montagna.

Art. 31.

Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento

1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

- a) cinquanta per cento da ripartirsi in parti uguali tra le singole Comunità montane;
- b) cinquanta per cento da ripartirsi in proporzione alla superficie delle Comunità montane.

Art. 32.

Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane sono a carico della Regione.

2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

Art. 33.

Contributi per incentivare l'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunità montane

1. La Giunta regionale stabilisce i tempi, i criteri e le procedure per il riparto dei fondi finalizzati all'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunità montane. La presentazione di appositi piani di ristrutturazione e di adeguamento delle piante organiche delle singole Comunità montane e dei relativi comuni membri, previsti dall'art. 43, è condizione per accedere ai contributi di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute e previa valutazione dei piani di ristrutturazione e di adeguamento di cui al comma 1, delibera il piano di riparto.

Art. 34.

Contributi per incentivare la costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione di Comunità montane in Unioni di Comuni

1. La Giunta regionale determina i tempi, i criteri e le procedure per il riparto dei fondi finalizzati all'incentivazione della costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni. Deve essere comunque assicurata l'erogazione di un contributo calcolato sulla base di L. 3.000 per abitante e di L. 250.000 per kmq di superficie rapportati all'ambito dell'Unione ovvero della Comunità montana trasformata in Unione di comuni.

2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, delibera il piano di riparto.

Art. 35.

Contributi per il finanziamento di progetti di sviluppo di scala sovracomunale

1. Per il finanziamento dei progetti di sviluppo di scala sovracomunale inseriti nei piani pluriennali di opere e di interventi delle Comunità montane la Regione provvede con i finanziamenti autorizzati dalle leggi settoriali, secondo le modalità e le procedure stabilite dalle leggi stesse.

Art. 36.

Fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo

1. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie delle Comunità montane e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione. Al riparto provvede la Giunta regionale.

Art. 37.

Fondo regionale per la montagna

1. È istituito il fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione.

2. Il fondo finanzia progetti d'interesse sovracomunale, promossi da soggetti pubblici e presentati alla Regione dalle Comunità montane, rientranti nelle materie di competenza regionale e aventi carattere di integrazione con altri progetti inseriti o meno in programmi pubblici approvati.

3. I progetti debbono prevedere investimenti atti a garantire il raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

a) influire positivamente e congruamente per il rafforzamento della struttura produttiva dell'area montana, intervenendo in settori rilevanti per tale area;

b) promuovere la valorizzazione dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse locali;

c) favorire il risparmio di risorse limitate;

d) migliorare, qualificare e razionalizzare la dotazione delle infrastrutture e dei servizi.

4. La Giunta regionale, sentita la Conferenza delle Comunità montane, fissa le modalità di approvazione dei progetti e di concessione dei contributi.

Art. 38.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte:

a) per quanto riguarda gli interventi di cui agli articoli 31, 33 e 34 della presente legge, mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno datati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;

b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 32, nell'ambito dei finanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio per le singole leggi di settore;

c) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 35, mediante l'utilizzo dei fondi destinati al finanziamento dei progetti ricompresi nei programmi di settore, nell'ambito dei finanziamenti e con le modalità previste dalle singole leggi di settore;

d) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 36, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul cap. 03450 del bilancio annuale di previsione sulla base delle assegnazioni che verranno disposte annualmente dallo Stato ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93;

e) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 37, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità con specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 39.

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio della Comunità montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili oppure nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.

3. Il revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO VI

PERSONALE

Art. 40.

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Le Comunità montane, con il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, stabiliscono la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, disciplinano l'organizzazione dei servizi e degli uffici in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'Ente e gli stessi.

2. Spetta ai dirigenti dei servizi e degli uffici secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti, i quali si devono uniformare al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi della Comunità montana. Ai dirigenti spettano, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Lo statuto può provvedere, determinando puntualmente le fattispecie, che per ragioni particolari e in casi rigorosamente limitati, la copertura dei posti di responsabile di servizio o di ufficio, di altre qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire, con provvedimento motivato, mediante contratto a tempo determinato o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto. Il rinnovo degli incarichi, alla loro scadenza, è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti dal dirigente medesimo. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

8. La responsabilità, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

9. Le Comunità montane istituiscono una commissione di disciplina, presieduta dal Presidente o da un suo delegato e composta dal segretario e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 41.

Segretario della Comunità montana

1. Le Comunità montane hanno un Segretario titolare.

2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

3. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 42.

Responsabilità del Segretario della Comunità montana e dei funzionari responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui la Comunità montana non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Il Segretario è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1 unitamente al funzionario preposto.

Art. 43.

Mobilità e trasferimento del personale

1. Per l'esercizio delle funzioni o la gestione dei servizi attribuiti o delegati le Comunità montane, di norma, provvedono mediante l'utilizzazione di personale trasferito o comandato dagli enti ai quali funzioni e servizi appartenevano. In ogni caso il personale ad essi adibito deve essere posto alle dipendenze funzionali delle Comunità montane.

2. Quando l'esercizio delle funzioni o la gestione dei servizi viene attribuito o delegato dai Comuni, questi e le Comunità montane devono provvedere ad adeguare le rispettive piante organiche, tenuto anche conto della migliore organizzazione delle funzioni e dei servizi che il nuovo livello in cui essi vengono organizzati consente di realizzare. Comuni e Comunità montane predispongono a tal fine, d'intesa tra loro, un piano di ristrutturazione e di adeguamento delle rispettive piante organiche, il quale, a norma dell'art. 33 costituisce condizione per l'erogazione dei contributi ivi previsti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

Costituzione provvisoria degli organi

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge il Consiglio della Comunità montana è composto di tre rappresentanti per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della Comunità montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali.

2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e, a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con esclusione, a pena di nullità della elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei componenti del Consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a meno che il Consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In tal caso si procede al rinnovo dell'intero Consiglio entro quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione dalla carica.

4. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni che fanno parte della Comunità montana ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto.

5. Sempre nella prima fase di attuazione della presente legge, la Giunta è composta dal Presidente e da quattro assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15.

Art. 45.

Collaborazione dei servizi regionali

1. Per la predisposizione dello statuto, dei regolamenti e per le attività di costituzione del nuovo ordinamento le Comunità montane possono richiedere la collaborazione dei servizi regionali.

Art. 46.

Prima seduta del Consiglio provvisorio

1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunità montana è convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

Art. 47.

Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento

1. In sede di prima attuazione, della presente legge e fino all'approvazione degli statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana, nella seduta di insediamento:

a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione, della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonché le procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto;

b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisorio.

2. La commissione per lo statuto è eletta a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.

3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consigli che, nonostante diffida, persistano a non adempiere nei successivi due mesi, sono sciolti.

Art. 48.

Abrogazioni

1. Sono abrogate la L.R. 17 agosto 1973, n. 30 (Costituzione e funzionamento delle Comunità montane in applicazione della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna») e la L.R. 12 agosto 1974, n. 39 (Contributo alle Comunità montane per le necessità finanziarie di primo impianto e di avvio).

2. È altresì abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 gennaio 1993

Il vicepresidente: BERSANI

93R0095

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 2.

Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 2 del 12 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale

1. La Regione costituisce rapporti di impiego a tempo parziale secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

2. Per quanto non diversamente stabilito, il rapporto di impiego a tempo parziale è regolato dalla disciplina di cui alla Legge 29 dicembre 1988, n. 554 e alle successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto applicabile, dalla normativa regionale sul rapporto a tempo pieno.

Art. 2.

Determinazione delle piante organiche del rapporto a tempo parziale

1. La determinazione delle unità di personale da destinare al tempo parziale non può superare il venti per cento della dotazione organica di personale a tempo pieno ed è suddivisa per qualifiche funzionali e per profili professionali.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali aziendali ovvero, in quanto costituiti, con gli organismi rappresentativi dei dipendenti eletti ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, il numero dei posti in organico utilizzabili nell'anno successivo per rapporti di impiego a tempo parziale, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali, nell'ambito della percentuale massima di cui al comma 1, e le strutture organizzative in cui insistono tali posti; ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due unità a tempo parziale.

3. Il contingente determinato ai sensi del comma 2 è prioritariamente destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.

4. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio sono conferiti in applicazione della normativa vigente in materia di assunzione di personale a tempo pieno.

Art. 3.

Criteri di individuazione delle figure professionali

1. Il rapporto di impiego a tempo parziale può essere costituito relativamente ai posti propri delle qualifiche funzionali dalla II alla VIII comprese.

2. Tale rapporto non è attuabile nei confronti dei dipendenti che svolgono, sulla base di formali provvedimenti della Giunta regionale, funzioni ispettive ovvero di direzione di Unità operative organiche di cui alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44.

Art. 4.

Orario di lavoro e tipologie del rapporto a tempo parziale

1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale è pari al cinquanta per cento di quella stabilita per il rapporto a tempo pieno.

2. La disciplina del rapporto a tempo parziale è diretta al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di una più puntuale erogazione dei servizi e per un più funzionale rapporto con l'utenza in orario sia antimeridiano che pomeridiano.

3. L'articolazione della prestazione di servizio nell'ambito dell'orario mensile è riferibile a cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì compresi e viene definita con provvedimento della Giunta regionale previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali ovvero, in quanto costituiti, con gli organismi rappresentativi dei dipendenti eletti ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e può avvenire:

a) per ciascun giorno lavorativo del mese;

b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi in relazione a determinati periodi dell'anno;

c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di maggiorazione temporale in alcuni giorni.

4. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio la Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, ovvero con gli organismi di cui al comma 3, può variare la durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio con rapporto a tempo parziale, di cui al comma 1, in misura percentuale non superiore al venti per cento in più o in meno. Anche in tal caso la somma delle frazioni di posto costituite dai rapporti a tempo parziale non può superare il limite percentuale di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 5.

Trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza

1. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio ivi compresi i compensi incentivanti la produttività, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di pari qualifica funzionale.

2. Al personale con rapporto a tempo parziale spetta per intero l'assegno per il nucleo familiare in quanto dovuto.

3. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della Legge 29 dicembre 1988, n. 554 in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 6.

Lavoro straordinario - Permessi

1. Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelli previsti obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro straordinario.

2. Tale personale può fruire dei permessi per particolari esigenze personali e per motivi di studio in misura proporzionale a quelli concessi al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 7.

Procedure di trasformazione del rapporto

1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno possono chiedere la trasformazione in rapporto a tempo parziale entro il limite di cui al comma 1 dell'art. 2 e se sono trascorsi almeno tre anni, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla eventuale precedente trasformazione.

2. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione in rapporto a tempo pieno se sono trascorsi almeno tre anni dall'assunzione con rapporto a tempo parziale ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla eventuale precedente trasformazione.

3. La domanda di trasformazione è presentata dal personale interessato entro la data interrogabile del 30 giugno di ciascun anno all'Amministrazione regionale, la quale, valutate le esigenze di servizio, si pronuncia entro i novanta giorni successivi.

4. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal primo gennaio successivo alla data di accoglimento della domanda.

5. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, la Giunta regionale formula una graduatoria di precedenza sulla base di titoli.

6. La Giunta regionale nella determinazione dei titoli tiene conto, nell'ordine, delle seguenti condizioni: essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento; avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere parenti od affini ultrasettantenni entro il secondo grado che necessitano di assistenza; sussistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'Amministrazione; avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio.

7. La delibera della Giunta regionale, che determina i titoli ed i criteri di valutazione, costituisce anche una Commissione tecnica per la elaborazione della graduatoria.

8. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale, se ricorrono le condizioni di cui al comma 1, con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 8.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge i dipendenti di ruolo a tempo pieno che intendono richiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale sono tenuti a presentare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della delibera di Giunta con cui è determinato per la prima volta il numero dei posti di cui al comma 2 dell'art. 2, domanda all'amministrazione regionale la quale, valutate le esigenze di servizio, si pronuncia entro i sessanta giorni successivi.

2. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 7, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuto esecutivo il provvedimento della Giunta regionale di accoglimento della domanda.

Art. 9.

Abrogazione di norme

1. L'art. 7 della L.R. 8 marzo 1984, n. 11 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 gennaio 1993

Il vicepresidente: BERSANI

93R0096

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3.

Disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 4 del 15 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la qualificazione del turismo quale attività rivolta a produrre ed integrare il reddito ed a mantenere elevati livelli di interazione sociale e culturale con gli altri Paesi europei ed extraeuropei.

2. A tale scopo essa cura la programmazione e l'attuazione di interventi finanziari per rinnovare, diversificare e specializzare i prodotti turistici regionali, al fine di orientarli al mercato e renderli maggiormente competitivi.

Art. 2.

Bacini turistici

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati prioritariamente nell'ambito dei «bacini turistici», quali ambiti territoriali nei quali il turismo rappresenta una componente di rilievo delle attività economiche e le risorse strutturali ed ambientali consentono nel loro insieme l'organizzazione di un prodotto turistico caratteristico e differenziato nel sistema delle offerte turistiche regionali. I bacini turistici sono costituiti da:

- a) area costiera;
- b) area dell'Appennino;
- c) aree termali.

2. La Regione interviene inoltre con «progetti speciali» finalizzati alla valorizzazione e innovazione del prodotto turistico, quali:

- a) città d'arte;
- b) turismo fieristico e congressuale;
- c) turismo ambientale e naturalistico;
- d) agriturismo e turismo rurale;
- e) turismo sportivo.

TITOLO II

NORME DI PROGRAMMAZIONE

Capo I

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 3.

Quadro regionale delle strutture turistiche

1. La Regione nell'ambito della programmazione nazionale e regionale, approva entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il «Quadro regionale delle strutture ricettive e dei servizi turistici» che costituisce piano di settore ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.

2. Tale piano si articola in programmi e progetti che, di norma, assumono i contenuti previsti dall'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.

Art. 4.

Criteri per la destinazione dei fondi

1. Il Consiglio regionale nell'approvare il Quadro di cui all'art. 3, definisce i criteri per la scelta degli interventi da incentivare:

2. Tali criteri, che possono essere approvati anche nelle more della definizione del Quadro sopra indicato, stabiliscono in particolare:

a) le aree territorialmente definite cui riservare i finanziamenti;

b) i tipi di iniziative da ammettere a contributo, differenziati per le varie zone;

c) gli importi massimi e minimi di spesa da ammettere a contributo;

d) la misura dei contributi assegnabili, in relazione ai tipi di iniziative ed alle zone di intervento;

e) le modalità di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di eventuale rettifica delle iniziali previsioni di intervento;

f) la quota dei finanziamenti da riservare al programma dei progetti a carattere regionale di cui all'art. 8 e ai progetti speciali di cui al comma 2 dell'art. 2.

g) la quota dei finanziamenti da attribuire agli enti delegati per la gestione dei progetti a carattere locale da essi attuata ai sensi dell'art. 9;

h) i criteri, le modalità e i limiti per il finanziamento delle iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5;

i) la quota dei finanziamenti da attribuire sui fondi in conto capitale agli operatori privati previsti dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 7.

Capo II

INTERVENTI FINANZIABILI

Art. 5.

Contributi regionali. Limiti e condizioni

1. I contributi regionali previsti dalla presente legge sono destinati al finanziamento:

a) d'iniziativa intesa a realizzare nuove opere, impianti o servizi oppure a ristrutturare quelli esistenti, al fine di incrementare la produttività delle aziende;

b) d'iniziativa concernenti l'assistenza tecnica alle imprese turistiche intesa come l'insieme di condizioni, interventi o azioni idonei ad ottimizzare la gestione aziendale;

c) d'iniziativa concernenti la innovazione tecnologica e gestionale quali strumenti atti a una migliore combinazione di fattori produttivi.

2. Sono altresì previste nell'ambito dei programmi, dei piani e delle direttive e con le modalità indicate dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e nell'ambito dei programmi comunitari a gestione regionale iniziative concernenti la qualificazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori turistici relative ai progetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. I contributi sono concessi per realizzare opere non ancora iniziate alla data di presentazione delle domande anche ai fini della predisposizione di programmi, o per iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non ancora attivate e per forniture non ancora realizzate.

4. Le opere realizzate con i contributi regionali devono essere destinate all'uso pubblico.

5. I contributi possono essere assegnati per interventi riguardanti:

a) strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

b) strutture di servizio e di completamento della ricettività turistica, ivi comprese le strutture della ristorazione;

c) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica, della creazione di un'immagine turistica da far valere sul mercato nazionale e su quello internazionale;

d) arredo urbano;

e) parchi naturali, limitatamente agli interventi di valorizzazione delle parti che si possono utilizzare per scopi turistici.

6. Sono comunque escluse dai benefici della presente legge:

a) le spese per l'acquisto di aree ed immobili;

b) le spese sostenute dai privati per interventi di manutenzione ordinaria.

7. Possono essere ammesse a contributo le iniziative riguardanti ostelli per la gioventù facenti parte di organismi aventi carattere internazionale.

8. Nel provvedimento di concessione del contributo viene indicato il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed eseguite le forniture. Tale termine non sarà inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro. Alla scadenza esso potrà essere prorogato per un periodo complessivo massimo di dodici mesi, dietro motivata richiesta degli interessati.

Art. 6.

Soggetti che possono beneficiare dei contributi

1. Possono concorrere ai benefici previsti dalla presente legge, a condizione che abbiano la disponibilità dei beni oggetto del contributo:

a) imprese private, singole o associate;

b) enti locali territoriali e relativi consorzi, altri enti pubblici;

c) società a capitale misto pubblico e privato;

d) centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi dall'associazionismo economico e sindacale delle imprese e cooperative turistiche.

Art. 7.

Tipologia dei contributi

1. Ai soggetti beneficiari possono essere concessi contributi in conto capitale ed in conto interessi, nella misura fissata dal Consiglio regionale ai sensi della lettera d), comma 2, dell'art. 4.

2. Gli enti pubblici possono beneficiare di contributi in conto capitale, in misura comunque non superiore all'ottanta per cento della spesa ammissibile.

3. Gli operatori privati e le società a capitale misto pubblico e privato possono beneficiare di contributi determinati secondo una delle seguenti tipologie alternative:

a) contributi in conto ammortamento mutuo fino ad un massimo dell'otto per cento annuo per dieci anni, calcolati sull'intero importo ammissibile;

b) contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento per mutui di durata decennale su un importo non superiore all'ottanta per cento della somma ammissibile e con un abbattimento massimo pari al sessanta per cento del tasso di riferimento fissato per il primo bimestre di ogni anno con decreto del Ministro del tesoro;

c) contributi in conto capitale fino ad un massimo del quaranta per cento dell'importo ammissibile.

4. Qualora l'opera sia realizzata da enti locali territoriali per stralci, singoli stralci possono essere integralmente finanziati, tuttavia i contributi possono coprire una quota massima del settanta per cento del costo totale dell'opera.

Capo III

PROGETTI A CARATTERE REGIONALE

Art. 8.

Programma dei progetti a carattere regionale

1. Il Consiglio regionale approva il programma pluriennale dei progetti a carattere regionale, quale articolazione del Quadro regionale di cui all'art. 3.

2. Per progetti a carattere regionale si intendono quelli che interessano più Province o che presentano caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica regionale.

3. Ai fini della predisposizione del programma degli interventi a carattere regionale, possono concorrere anche i soggetti di cui all'art. 6.

4. Il programma di cui al comma 1 è definito sentite le Province e le Comunità montane interessate.

5. Le domande di contributo devono essere corredate da una relazione descrittiva, un progetto di massima, un preventivo di spesa ed un piano economico-finanziario.

Capo IV

PROGETTI A CARATTERE LOCALE

Art. 9.

Programma dei progetti a carattere locale

1. Nell'ambito degli strumenti programmatici della Regione, la Giunta regionale approva il programma dei progetti a carattere locale proposti, sentite le Comunità montane per i progetti di loro pertinenza territoriale, dagli enti di cui al comma 2.

2. All'erogazione dei benefici previsti da questo programma provvedono gli enti delegati ai sensi della lettera e), comma I, dell'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2.

3. A tali benefici possono accedere le imprese turistiche private, comprese le società a capitale misto pubblico e privato.

Art. 10.

Domande di contributo

1. Le domande di contributo di cui all'art. 9 sono presentate al sindaco del Comune nel cui territorio deve essere realizzato l'intervento, secondo le modalità ed i termini predeterminati dalla Giunta regionale e devono essere corredate dal progetto di massima, da un dettaglio preventivo di spesa e da una relazione descrittiva. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Nelle zone montane le domande dovranno essere presentate in copia anche alla Comunità montana territorialmente interessata dall'intervento che trasmette il proprio parere agli enti di cui al comma 2 dell'art. 9 entro trenta giorni.

3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco la trasmette all'ente delegato alla concessione, liquidazione ed erogazione del contributo, corredata dal proprio parere sulla sua conformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi.

4. Le somme ripartite agli enti delegati, previste dal programma di cui all'art. 9 e non impegnate entro l'esercizio successivo, vengono revocate e nuovamente ripartite tra tutti gli enti.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

Capo I

PROCEDURE FINANZIARIE

Art. 11.

Rapporti con istituti di credito

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 7, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con Istituti di credito speciali o sezioni specializzate di Istituti di credito ordinari per regolare le modalità per l'erogazione dei mutui.

Art. 12.

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi relativi a interventi realizzati da enti pubblici è disposta secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.

2. I contributi a favore delle imprese private, comprese le società a capitale misto pubblico e privato, sono erogati con le seguenti modalità:

a) nel caso di contributi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 7, all'istituto di credito mutuale in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo;

b) nel caso di contributi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7, direttamente all'istituto di credito mutuale in un'unica soluzione, previa presentazione del contratto di mutuo;

c) nel caso di contributi di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario a stati di avanzamento.

3. L'entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta all'atto della liquidazione qualora la spesa risultante dalla documentazione presentata a consuntivo risulti inferiore alla spesa preventivata.

Capo II

GAARANZIE

Art. 13.

Revoca del contributo

1. Il contributo regionale è revocato qualora:

a) le opere non siano iniziate entro dodici mesi dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;

b) le opere non siano ultimate entro il termine stabilito nell'atto di concessione del contributo ed eventuale proroga, fatti salvi casi accertati di forza maggiore o eventi estranei alla volontà del soggetto beneficiario;

c) l'opera venga realizzata solo in parte, oppure risulti sostanzialmente differente da quella autorizzata;

d) nel corso della realizzazione delle opere il beneficiario del contributo non abbia rispettato le vigenti norme urbanistiche ed edilizie;

e) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

2. Il contributo è inoltre revocato qualora il beneficiario non fornisca la necessaria documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione entro centottanta giorni dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

3. Alla revoca provvede la Giunta regionale o il competente organo dell'ente delegato: essa comporta il recupero della somma eventualmente erogata, secondo le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

Vincolo di destinazione sulle opere degli operatori privati

1. Gli immobili, gli impianti e le attrezzature di operatori privati che abbiano beneficiato di contributi regionali ai sensi della presente legge, sono vincolati, a pena di decadenza dal contributo, al mantenimento all'uso pubblico con destinazione turistica indicato nel provvedimento di concessione, per un periodo di dieci anni dalla comunicazione di tale provvedimento.

2. Gli interventi finanziati con i benefici di cui alla presente legge riguardano immobili che non siano di proprietà del beneficiario richiedono l'assenso del proprietario che assume gli stessi impegni previsti per il beneficiario dai commi 1 e 3.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a produrre, al fine dell'ottenimento della concessione del contributo, un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna, per sé e per i suoi aventi causa, nei confronti della regione Emilia-Romagna, a mantenere la piena funzionalità delle strutture e degli impianti realizzati.

4. L'erogazione del contributo è subordinata alla trascrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal comma 3, da farsi a cura e spese del beneficiario presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

5. In alternativa all'atto unilaterale d'obbligo di cui al comma 3, il beneficiario può produrre apposita dichiarazione di impegno a mantenere inalterata la destinazione degli immobili accompagnata da fidejussione di un istituto di credito o ente assicurativo a garanzia della restituzione dei contributi percepiti nel caso di modifica di destinazione dell'immobile.

Capo III

CONCORSO DI CONTRIBUTI

Art. 15.

Cumulato dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altri contributi concessi per le stesse opere in base ad altre leggi regionali e statali, nonché con contributi CEE, fino alla copertura complessiva delle quote massime indicate all'art. 7.

Art. 16.

Fondi statali

1. L'impiego dei contributi assegnati alla Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ha luogo per le finalità e secondo i criteri e le procedure indicati dalla presente legge e sulla base degli strumenti programmatici ed operativi in essa previsti.

2. Tali finanziamenti hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e concorrono all'attuazione del Quadro di cui all'art. 3.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Legge regionale 6 luglio 1984, n. 38 e successive modificazioni, concernenti interventi per il potenziamento dell'offerta turistica, è abrogata.

Art. 18.

Disciplina transitoria

1. I procedimenti per la concessione e liquidazione di contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati dalle disposizioni della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38 e successive modificazioni, fino alla loro conclusione.

Art. 19.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 gennaio 1993

BOSELLI

93R0097

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 4.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 5 del 19 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 «Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna» ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 1993, a norma del comma 3 dell'art. 49 St., il Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 1992, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 2.

1. La presente legge ha effetto dal primo gennaio 1993.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Costituzione e dell'art. 31 statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 gennaio 1993

BOSELLI

93R0098

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 61.

Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione Toscana e norme per la prima costituzione del comitato di controllo di cui all'art. 54 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31: «Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 1-bis del 4 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge detta la disciplina transitoria del rinnovo degli organi di amministrazione di competenza della regione Toscana, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Rinnovo degli organi

1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.

2. In tale periodo gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Decorso il termine di cui al primo comma senza che si sia proceduto al rinnovo, gli organi amministrativi decadono.

4. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo siano il consiglio regionale o la giunta regionale e questi non procedano almeno tre giorni prima del termine di cui al primo comma, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al presidente del consiglio regionale su parere dell'ufficio di presidenza se espresso ed al presidente della giunta, i quali devono comunque provvedere entro tale termine.

Art. 3.

Designazione da parte di soggetti terzi

1. In assenza, o comunque di carenza, di designazioni da parte di soggetti terzi nei casi previsti dalla legge, il consiglio o la giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone ai posti di quelli per i quali non vi siano candidature sufficienti.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

2. Salva l'applicazione del precedente art. 2, gli organi amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano già scaduti devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni dalla data medesima.

Art. 5.

Termini per la costituzione del comitato regionale di controllo

1. Ai fini della costituzione del comitato regionale di controllo di cui all'art. 54 della L.R. 7 luglio 1992 n. 31, le designazioni dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1 e 2, lett. b) e comma 2 della citata legge devono essere effettuate dagli ordini professionali e dall'autorità governativa competenti entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio regionale provvede alla costituzione del predetto comitato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

3. L'indicazione della terna degli avvocati e delle due terne dei dottori commercialisti e dei ragionieri deve essere espressa dai rispettivi ordini e collegi professionali competenti per territorio.

Qualora le terne non siano state presentate, in tutto o in parte, entro il termine di cui al 1° comma, il Consiglio regionale, previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti, provvede alle relative nomine, con facoltà di utilizzare le designazioni pervenute.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente Legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 30 dicembre 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 dicembre 1992 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 dicembre 1992.

93R0158

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 62.

Prime norme per la formazione dei piani per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. Finanziamento dell'attività di ricerca da parte dei comuni singoli o associati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 3 del 7 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e in attesa della disciplina di cui all'art. 36, terzo comma della stessa legge, per il coordinamento degli orari degli uffici commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, la presente legge detta prime norme per l'esercizio, da parte dei sindaci, delle competenze in materia di coordinamento degli orari dei servizi e per il finanziamento delle attività di ricerca ad esso connesse.

Art. 2.

Finalità della legge

1. Il coordinamento degli orari e dei servizi di cui al precedente articolo è volto a perseguire:

- a) il riconoscimento del diritto dei cittadini, uomini e donne, all'autogoverno individuale del tempo nel quadro di una nuova solidarietà sociale;
- b) il riconoscimento del diritto al tempo per l'esercizio del diritto ai servizi, alle risorse necessarie per prestare cura e ricevere cure da parte dei soggetti non autonomi;
- c) il riconoscimento del diritto dei cittadini, uomini e donne, alla espressione della complessità delle diverse dimensioni di lavoro, di cura, di formazione, di tempo libero.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. Nel quadro delle finalità di cui alla presente legge la regione promuove:

- a) iniziative volte all'informazione ed alla diffusione dei diritti dei cittadini per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva attraverso un razionale governo del tempo;
- b) attività di ricerca sul governo dei tempi nel territorio regionale, sperimentazioni di ristrutturazioni dei tempi e degli orari di lavoro, delle scuole e dei trasporti, nonché razionalizzazione dei tempi della vita di relazione, di crescita culturale e di svago;
- c) la costituzione di un osservatorio permanente, sotto forma di banca dati entro un sistema di monitoraggio computerizzato a servizio degli enti ed organismi pubblici e privati, con il compito di analizzare, progettare e verificare l'efficacia degli interventi realizzati in base alla presente legge;
- d) corsi di formazione professionale nell'ambito del programma di cui alla legge regionale 21 febbraio 1985 n. 16, volti al superamento della segregazione professionale;
- e) corsi di formazione professionale per mansioni e qualifiche destinate a servizi alle persone.

Art. 4.

Individuazione della struttura organizzativa regionale

1. Entro tre mesi dalla costituzione dell'osservatorio permanente di cui all'articolo precedente, la giunta regionale individuerà, all'interno dei propri uffici, la struttura organizzativa a ciò preposta. Tale struttura sarà competente in ordine a tutti i compiti della regione ai sensi dell'articolo precedente.

2. Presso tale struttura può essere istituito, anche attraverso apposite convenzioni con le università toscane, un centro di consulenza a favore dei comuni per le attività di indagine e di ricerca di cui al successivo art. 6, con soggetti pubblici e privati e comprovata professionalità ed esperienza nel settore.

Art. 5.

Procedimento

1. La giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al consiglio regionale le proposte relative ai compiti di cui all'art. 3 ed una relazione sull'attività svolta.

2. Entro lo stesso termine, la giunta presenta al consiglio una relazione sulla attività di ricerca e documentazione svolta dai comuni ai sensi del successivo art. 7.

3. Il consiglio regionale, entro i tre mesi successivi sulla base delle proposte di cui al 1° comma e delle relazioni della giunta regionale, approva gli indirizzi per l'attività dei sindaci di cui all'art. 6 e adotta tutti i provvedimenti conseguenti.

Art. 6.

Principi e finalità generali

1. I sindaci sulla base degli indirizzi di cui all'art. 5, 3° comma esercitano i compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 in conformità ai seguenti principi e finalità generali:

a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle attività che svolgono servizio di sportello al pubblico devono essere organizzati al fine di non coincidere per almeno due giorni alla settimana con gli orari della maggioranza delle altre attività lavorative;

b) gli orari dei servizi alla persona debbono tener conto degli orari della maggioranza delle altre attività lavorative al fine di essere usufruibili sia dai lavoratori che dalle lavoratrici;

c) gli orari delle attività commerciali devono essere organizzati in modo tale da non far coincidere, per tutti gli esercizi relativi ad un singolo ramo di attività, gli orari di chiusura, di apertura e i turni di riposo.

2. Sulla attività di cui al comma precedente, sono sentite, le associazioni femminili, quindi le categorie economiche interessate, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, le associazioni costituite a difesa dei consumatori e degli utenti.

3. Il comune promuove, inoltre, le opportune consultazioni della popolazione ai sensi del capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 7.

Contributi

1. La regione concede ai comuni con oltre 10 mila abitanti che svolgono attività di ricerca e documentazione finalizzata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3, lett. a) e b), contributi fino al 60% delle spese ritenute ammissibili.

2. I contributi di cui al comma precedente riguardano attività dei comuni, e provvedimenti conseguenti per ricerche o indagini statistiche in materia di urbanistica, circolazione e traffico, organizzazione degli orari e dei servizi, ivi compresi eventuali incarichi professionali commissionati.

3. I comuni di cui al primo comma presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda alla giunta regionale per ottenere i contributi; la giunta regionale predispone entro i tre mesi successivi un piano per l'erogazione dei medesimi ed una relazione sull'attività svolta dai comuni. Il consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, approva il piano presentato dalla giunta.

4. Dopo l'accoglimento delle domande alla liquidazione dei contributi provvede la giunta regionale secondo le seguenti modalità:

a) 30% del contributo regionale previa deliberazione comunale di affidamento della ricerca;

b) 30% all'atto del provvedimento di accettazione dei risultati della ricerca da parte del comune;

c) 40% all'atto dell'adozione dei provvedimenti conseguenti a norma dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142/1990.

5. Le ricerche finanziate dalla regione ai sensi del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui al precedente art. 3.

6. I contributi sono concessi anche ai comuni con meno di 10 mila abitanti quando, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si associano nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 fino a raggiungere almeno il numero di abitanti suddetto.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva i progetti relativi alle attività di cui all'art. 3 ed il piano per l'erogazione dei contributi ai comuni ai sensi dell'art. 7, terzo comma.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con la somma di L. 500.000.000, con legge di bilancio, a partire dall'esercizio 1993.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1992

CIITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° dicembre 1992 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 dicembre 1992.

93R0159

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 63.

Alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 3 del 7 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Beni da alienare

1. La giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili indicati nelle tabelle A) e B) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della regione e comunque in esso ricompresi ai fini della loro alienazione e non necessari all'uso pubblico.

Art. 2.

Alienazione dei beni della tabella A

1. La giunta regionale provvede all'alienazione di ogni singolo immobile indicato nella tabella A) mediante asta pubblica assumendo come base d'asta il prezzo di stima e col sistema delle base segrete in aumento.

2. L'alienazione avviene a norma degli artt. 17, 18, 19, 20, e 21 della legge regionale 16 maggio 1991 n. 20 che reca «Demanio e patrimonio della regione Toscana».

3. Qualora all'acquisto sia interessato un Ente pubblico si applica l'art. 22 della predetta legge.

4. Ai fini dell'alienazione dei beni di cui al presente articolo, le disposizioni a favore degli enti pubblici previste dall'art. 22, primo comma, della citata legge regionale n. 20/1991, possono essere applicate, in via subordinata, anche a favore degli enti riconosciuti dallo Stato.

Art. 3.

Alienazione dei beni della tabella B

1. Coloro che, avendone titolo, occupavano alla data del 30 giugno 1990 e continuano ad occupare alla data di entrata in vigore della presente legge un alloggio compreso fra i beni immobili indicati nella tabella B) possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che la giunta regionale ceda ad essi in proprietà l'alloggio occupato con gli eventuali annessi e pertinenze al prezzo di stima.

2. Il prezzo di stima è stabilito da un esperto nominato dalla giunta regionale all'interno di una rosa di nomi indicata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

3. La stima è eseguita con i criteri normalmente usati dall'ufficio tecnico erariale.

Art. 4.

Offerta di cessione

1. Il Dipartimento finanze e bilancio della regione comunica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il prezzo di stima dell'alloggio a coloro che risultano aver titolo all'acquisto.

2. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del prezzo gli interessati debbono dare dimostrazione del possesso del titolo all'acquisto e dichiarare l'accettazione del prezzo versando nella tesoreria regionale il 30% del prezzo di stima. Del versamento dovrà essere data comunicazione a mezzo di raccomandata al Dipartimento finanze e bilancio a cura dell'interessato.

3. Il mancato o l'insufficiente versamento nel termine comporta la decadenza dal diritto alla cessione dell'alloggio.

4. La cessione non può avvenire se sull'alloggio esiste un diritto di prelazione a favore di terzi. Parimenti non può essere effettuata se l'interessato al momento del contratto non è in regola col pagamento del canone locativo o concessorio ovvero ha lite pendente con la regione in relazione all'alloggio.

Art. 5.

Stipulazione del contratto

1. Il trasferimento della proprietà degli alloggi ha luogo all'atto della stipulazione del contratto e dopo che è stato pagato interamente il prezzo. Il contratto è stipulato entro tre mesi dal versamento di cui all'art. 4.

2. Nel caso che, per fatto dell'interessato il contratto non sia stipulato nei termini e alle condizioni di cui al primo comma, non si procede alla cessione dell'alloggio e l'interessato ha diritto alla sola restituzione delle somme versate.

3. Il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino al momento della erogazione dell'eventuale mutuo richiesto, ai fini dell'acquisto dell'alloggio, ad un istituto di credito autorizzato. In tale caso, per il periodo successivo ai tre mesi dal versamento di cui all'art. 4 è dovuto l'interesse legale sulla somma da corrispondere a saldo del prezzo. Non si procede comunque alla cessione dell'alloggio, con diritto dell'interessato alla sola restituzione delle somme versate, se la stipulazione del contratto e il pagamento dell'intero prezzo non avvengono entro un anno dal versamento di cui all'art. 4.

Art. 6.

Alienazione a favore di enti pubblici

1. Ove gli alloggi non siano stati richiesti in cessione ovvero non siano stati ceduti per qualsiasi causa ai sensi dell'art. 3 e seguenti, la giunta informa l'ente locale nel cui territorio insistono i beni, per l'eventuale cessione a norma dell'art. 22 della citata legge regionale n. 20/91, assumendo quale prezzo di stima quello determinato ai sensi del citato art. 3. In tal caso si applicano gli artt. 4 e 5.

2. Ove l'ente locale non formuli la richiesta di cessione possono essere offerti ad altri enti pubblici con le stesse modalità e condizioni.

3. Ove i beni non vengano in nessun caso alienati ai sensi della presente legge rimangono nel patrimonio della regione e sono amministrati secondo le vigenti leggi.

Art. 7.

Divieto di alienazione

1. Gli acquirenti di uno degli alloggi di cui alla tabella B) non possono alienare a terzi l'alloggio se non sono trascorsi dieci anni dalla data del contratto di compravendita stipulato con la regione.

Art. 8.

Diritti di prelazione

1. Per gli immobili, compresi nelle tabelle A) e B) allegate, sui quali esistono dei diritti di prelazione a favore di terzi, si applica la disposizione dell'art. 23, comma 1 della legge regionale 16 maggio 1991 n. 20 che reca «Demanio e patrimonio della regione Toscana».

Art. 9.

Comunicazioni alla commissione ex art. 54 dello statuto

1. La giunta regionale comunica periodicamente alla commissione di controllo ex art. 54 dello Statuto lo stato di attuazione della presente legge. Comunica altresì, alla conclusione delle procedure ivi previste, il complesso delle risorse finanziarie acquisite, con la eventuale indicazione della destinazione delle medesime nel bilancio della regione, nonché l'elenco dei beni per i quali non si è realizzata l'alienazione, e le relative motivazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 novembre 1992 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 dicembre 1992.

(Omissis).

93R0160

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1.

Legge regionale 13 agosto 1992, n. 28: «Calendario venatorio della regione Toscana 1992/93». Modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 3 del 7 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Dopo il primo comma del punto 2, modalità e forme di caccia, della legge regionale 13 agosto 1992 n. 38 è aggiunto il seguente comma:

«Le amministrazioni provinciali che si avvalgono delle deroghe di cui al successivo punto 8, individuano le zone dove è consentita la caccia da appostamento e/o in forma vagante e con l'ausilio del cane nel periodo compreso fra il 7 e il 31 gennaio 1993. La caccia alla volpe e al cinghiale nel periodo suddetto può essere esercitata nella forma della battuta con l'uso dei cani».

Dopo il primo comma del punto 8 della stessa legge regionale 13 agosto 1992 n. 38 è aggiunto il seguente comma:

«Le amministrazioni provinciali possono, con provvedimento motivato, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e a preminente vocazione venatoria, nel periodo compreso fra il 7 e il 31 gennaio 1993».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 5 gennaio 1993

GIANNARELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 1992 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 4 gennaio 1993.

93R0161

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 11.

Monitoraggio degli interventi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53 del 31 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini di consentire il necessario monitoraggio dei vari interventi regionali e di fornire alla Giunta ed al Consiglio gli opportuni elementi di conoscenza e di valutazione, i dirigenti dei settori sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a comunicare all'Ufficio di Piano, istituito dall'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, entro quindici giorni dalla loro assunzione, tutti i provvedimenti concernenti piani e programmi, generali e di settore, e gli impegni e le erogazioni di spesa connessi all'attuazione dei piani stessi, nonché gli interventi per gli investimenti comunque finanziati con fondi regionali e/o statali e/o comunitari, con esclusione delle sole spese di natura corrente.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 18 dicembre 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA

93R0134

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 12.

Intervento straordinario a favore dei sopravvissuti e degli eredi legittimi delle vittime campane nel naufragio della Moby Prince.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53 del 31 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, interviene con un contributo straordinario di L. 360 milioni a favore dei sopravvissuti e degli eredi legittimi delle vittime campane nel naufragio del traghetto «Moby Prince», avvenuto il 10 aprile 1991 al largo del porto di Livorno, da ripartire fra le stesse in eguale misura.

2. All'erogazione delle somme di cui al primo comma provvedono i Comuni già di residenza delle vittime.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 7811 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, di nuova istituzione, con la denominazione «Contributo straordinario a favore dei sopravvissuti e degli eredi legittimi delle vittime campane nel naufragio della «Moby Prince» e con la dotazione di L. 360 milioni, mediante prelievo dallo stanziamento di cui al capitolo 1030 della spesa che si riduce di pari importo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 21 dicembre 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA

93R0135

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 13.

Conto consuntivo finanziario e annessa relazione per l'anno 1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53 del 31 dicembre 1992)

(Omissis).

93R0136

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 14.

Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato. Regolamentazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53 del 31 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina la tipologia delle essenze da destinare alle finalità della legge 29 gennaio 1992, n. 113: «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica».

2. Il dettato della presente legge si applica anche ai minori adottati.

Art. 2.

1. L'alberatura dovrà essere eseguita con essenze arboree scelte tra quelle indicate nell'elenco dell'allegato 1, distinte per fasce altimetriche.

Art. 3.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono comunicare alla Regione le aree, preferibilmente demaniali, che saranno destinate all'alberatura di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. I comuni provvedono a notificare l'avvio della procedura di legge attraverso l'affissione di manifesti informativi.

Art. 5.

1. Le spese di cui alla presente legge, ivi compreso quanto previsto dall'art. 4, verranno attinte dal capitolo 1216 della legge di bilancio regionale e dai finanziamenti statali di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 113.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 28 dicembre 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA

93R0137

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 15.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1992 - Secondo provvedimento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53 del 31 dicembre 1992)

(Omissis).

93R0138

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1993, n. 1.

Conto consuntivo finanziario e annessa relazione per l'anno 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 4 del 25 gennaio 1993)

(Omissis).

93R0139

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1993, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 4 del 25 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino e quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio 1992, secondo gli stati di previsione e con le modalità di cui alla legge regionale 16 giugno 1992, n. 3 e successive modifiche.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione, con l'effetto dal 1° gennaio 1993.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 22 gennaio 1993

CLEMENTE DI SAN LUCA

93R0140

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43.

Provvedimenti in favore degli enti gestori dei servizi sociali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 22 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comitato di distretto

1. Per favorire la funzionalità e la partecipazione della popolazione nella gestione dei servizi sociali gli enti gestori di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, istituiscono in ogni distretto un comitato di distretto con compiti consultivi, di coordinamento e decisionali concernenti la gestione dei servizi nel distretto. La composizione, i compiti ed il funzionamento del comitato sono disciplinati dall'ente gestore con regolamento interno. La composizione tiene conto della necessità di rappresentare gli interessi connessi all'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, educativi, formativi, scolastici e lavorativi.

Art. 2.

Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono aggiunti i seguenti periodi: «e le comunità comprensoriali. Sono denominati enti gestori dei servizi sociali i comuni, i consorzi tra comuni e le comunità comprensoriali, che gestiscono servizi sociali ai sensi della presente legge».

2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 13/1991, è così sostituito:

«1. I comuni esercitano le funzioni proprie o delegate in forma singola, consorzata o mediante delega o subdelega alle comunità comprensoriali istituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7».

3. Negli articoli 5, comma 4, e 18, comma 2 della legge provinciale n. 13/1991, le parole «comune o consorzio tra comuni» sono sostituite dalle parole «ente gestore».

4. Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 13/1991 le parole «in caso di delega» sono soppresse.

5. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 13/1991 le parole «i comuni singoli o consorziati» sono sostituite dalle parole «gli enti gestori dei servizi sociali».

6. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 13/1991 le parole «i comuni e loro consorzi» sono sostituite dalle parole «gli enti gestori dei servizi sociali»; nei commi 2, 3 e 5 le parole «comuni o loro consorzi» sono sostituite dalle parole «enti gestori dei servizi sociali».

7. Nel comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 13/1991 le parole «consorzi tra comuni» sono sostituite dalle parole «enti gestori dei servizi sociali».

8. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 13/1991 è così sostituito:

«4. I beni immobili di proprietà della Provincia destinati ai servizi, la cui gestione viene delegata ai comuni, sono messi a disposizione degli enti gestori dei servizi delegati.»

9. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 13/1991 le parole «i comuni o consorzi tra comuni» sono sostituite dalle parole «gli enti gestori dei servizi sociali».

10. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 13/1991 è aggiunto il seguente periodo: «Con effetto dalla stessa data gli enti delegati alla gestione dei servizi sociali subentrano nei rapporti attivi e passivi in essere con la Provincia e che siano comunque afferenti ai servizi delegati».

11. Alla fine del comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 13/1991 è aggiunto il seguente periodo: «e dei consorzi comunali già gestori dei servizi di aiuto domiciliare».

Art. 3.

Personale

1. Il personale addetto alle attività sociali il cui esercizio viene delegato dagli enti comunali di assistenza singoli o consorziati e dai comuni singoli o consorziati alle comunità comprensoriali, è trasferito alle comunità stesse, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Art. 4.

Funzionario delegato

1. Il pagamento delle prestazioni di assistenza economica erogate dagli enti gestori dei servizi sociali avviene mediante funzionario delegato sulla base di specifico regolamento interno dell'ente gestore.

Art. 5.

1. L'attuazione della presente legge non comporta maggiore spesa a carico del bilancio provinciale.

Art. 6.

Clausola dell'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 10 dicembre 1992

DURNWALDER

Il Commissario del Governo per la Provincia: URZI

93R0166

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 44.

Interventi della provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 22 dicembre 1992)

II. CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

1. La provincia autonoma di Bolzano promuove iniziative ed interventi di cui ai successivi articoli, nel rispetto delle compatibilità ecologiche e delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire la ricerca industriale ed artigianale, l'innovazione tecnologica ed il coordinamento tra le iniziative atte ad attivare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo industriale e artigianale e l'inserimento dei tecnici nelle imprese.

Art. 2.

Ambiti di intervento

1. Gli ambiti di intervento sono i seguenti:

- a) ricerca di base;
- b) ricerca applicata;
- c) progettazione e automazione assistite da computer;
- d) acquisizione di know-how di tecnologie di processo e di prodotto;
- e) sviluppo ed applicazione di tecnologie di processo e di prodotto che comportino risparmio energetico, minimizzazione dei rifiuti industriali e artigianali, riciclo di materiali e più in generale il minore impatto ambientale possibile;
- f) sviluppo di prototipi e preserie;
- g) promozione, potenziamento e finanziamento di attività di cui all'art. 8;
- h) sostegno delle iniziative rivolte esclusivamente al lancio di un prodotto e alla progettazione della sua commercializzazione;
- i) promozione e sostegno di centri di ricerca;
- j) trasferimento di know-how per l'aumento delle produttività tramite progetti di razionalizzazione, tecnologie innovative, industrial engineering e riduzione dei costi generali allo scopo di un rafforzamento a lungo termine nel contesto internazionale;
- k) progetti per il miglioramento dei sistemi di qualità al fine di raggiungere la certificazione di qualità, compresi tutti gli atti preparatori ad essa connessi. La certificazione dovrà essere rilasciata da organismi o laboratori accreditati dal sistema nazionale e/o internazionale.

Art. 3.

Mezzi di intervento

1. Le iniziative rientranti negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 possono beneficiare in alternativa delle seguenti provvidenze:

- a) concessione di mutui a tasso agevolato a carico del fondo di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 7, limitatamente agli interventi che comportino una spesa riconosciuta ammissibile superiore a quattrocentocinquanta milioni di lire, e fino al settanta per cento della medesima;
- b) contributi in conto capitale per importi di investimento inferiori ai quattrocentocinquanta milioni di lire, in favore di imprese o associazioni di imprese, fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Per i mutui di cui alla lettera a) del comma 1 la misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari non può essere inferiore al venticinque per cento del prime-rate al momento della delibera di concessione qualora si tratti di imprese. La durata del mutuo non può essere superiore a sette anni, compreso il periodo di preammortamento.

3. Possono essere ammesse ai benefici di cui al comma 1 le imprese che nei due anni precedenti la domanda avevano il bilancio in attivo o in pareggio.

4. I progetti di ricerca non possono comunque eccedere per ogni impresa la spesa annua di venti milioni di lire per addetto per i successivi cinquanta dipendenti e di dieci milioni di lire per addetto per ogni dipendente oltre il centesimo.

5. La Giunta provinciale può ammettere le imprese a beneficiare delle provvidenze anche in deroga a quanto disposto nei commi 3 e 4, previo parere favorevole di uno o più esperti nello specifico settore, qualora sussista la probabilità di assolvere alla condizione di cui al comma 3 entro due anni.

6. L'acquisto di brevetti, il cui utilizzo sia previsto in aziende industriali situate in provincia, è finanziabile solo nella misura in cui sia prevedibile la loro positiva incidenza sull'occupazione o qualora i relativi prodotti vengano a sostituire nell'insieme di quelli dell'azienda proponente una quota di fatturato in decremento, dovuto a prodotti maturi o a mercati saturi.

7. La Giunta provinciale può aggiornare annualmente gli importi di spesa di cui ai commi 1 e 4 entro il limite massimo delle variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT.

Art. 4.

Domande e documentazione

1. Le domande di finanziamento sono presentate all'ufficio provinciale ristrutturazione, riconversione, ricerca e sviluppo, di seguito indicato come ufficio, corredate da:

a) un progetto che definisca tutti gli aspetti tecnici, economici e di mercato, nonché i tempi di realizzazione dell'iniziativa;

b) una esauriente relazione economica sulla situazione dell'impresa;

c) una relazione tecnica riguardante l'oggetto della ricerca, i suoi aspetti innovativi, nonché i costi dettagliati;

d) una relazione economica inerente agli effetti che la ricerca avrà nella gestione dell'impresa;

e) le documentazioni commerciali sulla rispondenza dell'iniziativa rispetto alla domanda di mercato.

2. Nella domanda di cui al comma 1, vanno indicati gli esperti responsabili del progetto nonché i nominativi dei tecnici o laureandi, che partecipano eventualmente all'iniziativa.

3. La Giunta provinciale può specificare i contenuti della documentazione prevista nel comma 1.

4. Su richiesta dell'ufficio, le imprese esibiscono i bilanci relativi all'ultimo quadriennio e forniscono dati e documenti per consentire l'accertamento della solidità economica e finanziaria.

5. Le imprese si devono impegnare ad applicare, in base alle vigenti leggi, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali ed aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni sindacali, e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori.

6. Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le imprese devono presentare una propria dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi. In casi particolari la Giunta provinciale può ammettere anche imprese non in regola, a condizione che si impegnino a regolarizzare la relativa posizione entro un termine da fissarsi dalla Giunta.

Art. 5.

Concessione delle provvidenze

1. Il mutuo ed il contributo a fondo perduto di ricerca e sviluppo vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, che ne fissa l'entità, la durata, le modalità di rimborso, le altre condizioni della concessione, nonché eventualmente il periodo di pre-ammortamento, su proposta dell'assessore competente in materia.

2. L'assessore provinciale competente in materia, a seconda dei risultati dell'istruttoria, può richiedere il parere di uno o più esperti, a seconda della specifica disciplina.

3. Diventati esecutivi i provvedimenti di mutuo o contributo, su richiesta dei beneficiari può essere corrisposto, dietro presentazione di idonee garanzie, un acconto nella misura massima del cinquanta per cento dell'importo assegnato. La liquidazione delle somme residue avviene successivamente alla realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici della presente legge.

4. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta al Consiglio un rapporto sull'esito dei progetti conclusi.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Le provvidenze sono concesse per le spese sostenute per la ricerca, le consulenze, le analisi, le certificazioni, le prove e i collaudi - che l'ufficio ammette sulla base di una valutazione di congruità di ragionevolezza.

2. Saranno valutate con particolare favore le iniziative di ricerca delle imprese situate in comuni strutturalmente deboli.

Art. 7.

Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo

1. Per la concessione dei mutui di cui all'articolo 3, è istituito presso l'amministrazione provinciale il fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo.

2. La gestione dei mutui concessi sul fondo di rotazione può essere affidata ad istituti ed aziende di credito.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per regolare i rapporti tra la Provincia e gli istituti, la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l'erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi concessi nonché il compenso per il servizio, l'interesse corrisposto sulle giacenze, l'obbligo di rendicontazione e la facoltà di vigilanza sulla gestione.

Art. 8.

Iniziative particolari

1. La Giunta provinciale, per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, è autorizzata a gestire direttamente o tramite imprese, enti o associazioni pubbliche o private qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative:

a) seminari, convegni, congressi, concorsi di idee, corsi di specializzazione o aggiornamento per diplomati e laureati, ricerca di mercato, analisi aziendali o di settore;

b) studi e consulenze in collaborazione con strutture di ricerca nazionali ed estere, al fine di assicurare un continuo aggiornamento scientifico a favore delle imprese industriali operanti in provincia;

c) studi e consulenze in collaborazione con esperti ed istituti già attivi nel settore del trasferimento delle tecnologie;

d) commissione di particolari studi e progetti finalizzati all'incremento, al miglioramento o alla riconversione della produzione industriale locale;

e) iniziative volte all'informazione e alla sensibilizzazione verso le problematiche della qualità e alla diffusione della conoscenza delle norme europee in materia.

Art. 9.

Progetti di interesse pubblico

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ad enti pubblici e privati, società, che operino nel campo della ricerca negli ambiti di intervento definiti all'articolo 2 della presente legge, attuando progetti di interesse pubblico, sui costi delle iniziative, degli investimenti e della gestione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 i contributi possono coprire fino all'ottanta per cento della relativa spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 10.

Esperti nel settore industriale

1. Nell'ambito dell'azione di sviluppo e di promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in favore delle strutture industriali della provincia, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia la Giunta può avvalersi della consulenza di esperti, sia interni che esterni all'amministrazione, a seconda delle diverse discipline, con il compito di:

- a) formulare pareri sui progetti di ricerca, di sviluppo e sulle altre iniziative previste dalla presente legge;
- b) aggiornare le conoscenze tecnologiche locali nei diversi comparti di specializzazione;
- c) agire da formatori nelle iniziative promosse dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 8;
- d) collaborare nel coordinamento e nello sviluppo dei progetti e delle ricerche riguardanti il settore industriale, finanziati ai sensi della presente legge.

2. Gli esperti sono scelti, salvo casi eccezionali, nelle seguenti discipline:

- a) meccanica, oloedinamica, fisica, chimica, biologia;
- b) informatica, robotica;
- c) design industriale, promozione e pubblicità;
- d) marketing, finanza, gestione e organizzazione delle imprese;
- e) qualità aziendale.

3. Per gli interventi ai sensi della lettera e) dell'articolo 2 dovrà essere chiesto un parere tecnico rispettivamente alle ripartizioni competenti per l'energia e per la tutela dell'ambiente.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammesse ai benefici le iniziative di promozione delle attività industriali per le quali sia stata presentata domanda ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13, prima della data di entrata in vigore della presente legge e rimasta ineccezionale.

2. Per le procedure in corso per gli enti senza scopo di lucro è richiesta la documentazione fino alla concorrenza del contributo.

Art. 12.

Mancato rispetto degli obblighi di legge

1. In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di osservanza delle normative della Provincia autonoma in materia di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo, la pratica è inoltrata alle ripartizioni competenti in materia e i benefici sono sospesi fino ad ottenimento del nulla osta da parte dell'assessore competente in materia, che deve pervenire entro novanta giorni dalla richiesta.

2. In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario della normativa sui contratti collettivi e sugli accordi nazionali, provinciali ed aziendali atta a garantire le libertà sindacali, la pratica è inoltrata all'Ispettorato provinciale del lavoro e i benefici sono sospesi fino ad ottenimento del nulla osta da parte dell'Ispettorato medesimo, che deve pervenire entro novanta giorni dalla richiesta.

Art. 13.

Disposizioni in materia di sviluppo dei supporti infrastrutturali

1. Al fine di usufruire di supporti strutturali tecnologicamente avanzati per l'attuazione di interventi in campo sociale, economico, culturale e scientifico da parte della pubblica amministrazione e degli operatori economici e sociali operanti nel territorio provinciale e nell'ottica della migliore integrazione futura nel mercato unico europeo, la Giunta provinciale di Bolzano è autorizzata a concedere alla SIP - Società Italiana per l'Esercizio delle telecomunicazioni p.a. - contributi per interventi strategici di innovazione tecnologica e sviluppo sulla rete di telecomunicazioni di proprietà della concessionaria SIP medesima, mediante l'estensione della tecnica numerica agli impianti del territorio provinciale, la predisposizione di reti in fibra ottica e l'introduzione di un servizio pilota ISDN nonché eventuali altre applicazioni in via di elaborazione nell'ambito della ricerca tecnologica.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 i rapporti giuridici ed economici tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la SIP - Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a. - sono regolati da apposita convenzione. Detta convenzione prevede:

a) un «Progetto Triennale» che descriva gli interventi, per gli anni 1992-1994, per l'innovazione tecnologica della rete di telecomunicazione nel territorio della provincia di Bolzano, predisposto dalla SIP - Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a. Il progetto, aggiornabile di anno in anno, indica in particolare gli obiettivi generali, le tipologie degli interventi, le relative previsioni di spesa nonché le potenziali applicazioni e le connesse indicazioni operative di utilizzo in armonia con la priorità e le esigenze del territorio provinciale;

b) le modalità di attuazione del progetto triennale mediante un piano esecutivo annuale o per ciascun anno di riferimento del progetto medesimo;

c) le modalità di concessione ed erogazione del contributo annuale, anche in via anticipata, in ragione della rendicontazione della spesa sostenuta.

3. I contributi annuali di cui al comma 1 sono determinati nella forma di contributi annuali, in misura non superiore al sei per cento della spesa ammessa per ciascun piano esecutivo, per la durata di otto anni.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per tutte le opere realizzate e/o in corso di realizzazione a partire dalla data del 1° gennaio 1992.

5. Per gli impianti realizzati ai sensi del presente articolo resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine alla valutazione degli stessi, secondo le norme vigenti in materia.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno di lire 750 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994. Le relative annualità saranno iscritte nel bilancio provinciale nella seguente misura: anno 1992 lire 750 milioni; anno 1993 lire 1.500 milioni; dall'anno 1994 al 1999 lire 2.250 milioni; anno 2000 lire 1.500 milioni; anno 2001 lire 750 milioni.

7. Alla copertura degli oneri indicati al comma 6, si provvede: per l'anno finanziario 1992 mediante riduzione per lire 750 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, tabella A, numero 151, lettera a), della legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7, e dello stanziamento iscritto al capitolo 73040 dello stato di previsione della spesa; per il biennio 1993-1994 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 7, settore 7.3, lettera b.2), del bilancio pluriennale 1992-1994; per gli esercizi finanziari successivi mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci della Provincia.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono utilizzati gli stanziamenti di bilancio, che risultino non impegnati alla data di entrata in vigore della legge stessa, destinati all'attuazione della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13, abrogata con l'articolo 16.

2. Per gli interventi previsti dall'articolo 7 della presente legge sono altresì utilizzate le disponibilità finanziarie che alla data di cui al comma 1 risultino sul fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale n. 13/86, nonché gli importi derivanti dai rimborsi delle rate di ammortamento dei mutui concessi.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge saranno stabilite, a partire dal 1994, dalla legge finanziaria annuale.

Art. 15.

Variazioni al bilancio 1992

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: capitolo di nuova istituzione.

(Omissis).

Art. 16.

Abrogazione

1. È abrogata la legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13.

Art. 17.

Clausola dell'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 10 dicembre 1992

DURNWALDER

Il Commissario del Governo per la Provincia: Urzi

93R0167

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1992, n. 45.

Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 5 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 20 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 8/1990, sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 45 e 48 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 8/1990, sono abrogati gli articoli 2, 3, 17, 18, 19, 22 e 27 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51.

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge provinciale n. 3/1981, modificato dall'articolo 15 della legge provinciale n. 51/1983, e sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale n. 8/1990, sono così sostituiti:

«2. Le commissioni d'esame per la parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano sono composte:

a) da un direttore o da un insegnante di scuola professionale o da un funzionario dell'assessorato provinciale competente in materia, quale presidente;

b) da due esperti nelle materie di diritto, contabilità, ragioneria ed economia aziendale;

c) da un artigiano iscritto al ruolo degli artigiani qualificati.

3. Le commissioni d'esame per la parte tecnico-professionale e pratica dell'esame di maestro artigiano sono composte:

a) dal presidente di cui al comma 2, lettera a);

b) da due artigiani iscritti al ruolo degli artigiani qualificati per l'attività artigiana oggetto dell'esame o per un'attività artigiana simile.

c) da un insegnante di scuola professionale o di un istituto tecnico superiore o da un libero professionista oppure da un maestro artigiano, esperti nelle materie oggetto d'esame».

Art. 2.

1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 21 dicembre 1992

DURNWALDER

Il Commissario del Governo per la Provincia: Urzi

93R0168

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie specializzate di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Elitria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flacciovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.A., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie specializzate possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 345.000		- annuale	L. 63.000	
- semestrale	L. 188.000		- semestrale	L. 44.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 63.000		- annuale	L. 193.000	
- semestrale	L. 44.000		- semestrale	L. 105.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 193.000		- annuale	L. 664.000	
- semestrale	L. 105.000		- semestrale	L. 368.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 4 0 9 3 *

L. 2.600